



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.226.1

*Allegati:* 3

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 9392]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC  
[ID\_VIP 9392]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9392] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos) - Progetto di ammodernamento complessivo ("repowering") del "PARCO EOLICO NULVI TERGU" esistente da 29,75 MW in un parco con potenza totale finale pari a 99 MW ed opere connesse ed infrastrutture indispensabili - Progetto Definitivo.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)  
Proponente: FRI-EL ANGLONA S.r.l.  
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

*MA*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

21e23e30/08/2023

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTA** la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

**VISTA** la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

**VISTO** il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in

vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

**VISTA** la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che **FRI-EL ANGLONA S.r.l.**, con nota prot. n. 13614 del 16/01/2023, ha presentato istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per il **Progetto di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “PARCO EOLICO NULVI TERGU” esistente da 29,75 MW in un parco con potenza totale finale pari a 99 MW ed opere connesse ed infrastrutture indispensabili - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos, nella provincia di Sassari.

**CONSIDERATO** che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 99 MW, costituito da n. 15 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 6,6 MW ed alti 203 m. Il progetto consiste nell’ammodernamento complessivo (“repowering”) del “Parco Eolico Nulvi Tergu” esistente da 29,75 MW, con smantellamento degli attuali 35 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi. Il nuovo impianto eolico si colloca ad est del centro abitato di Tergu, distante circa 1.8 km dall’aerogeneratore più prossimo, ed a nord del centro abitato di Nulvi, distante circa 2.7 km dall’aerogeneratore più prossimo. L’impianto eolico esistente, sito nei Comuni di Tergu (SS) e Nulvi (SS), è stato realizzato sulla base dei pareri e delle autorizzazioni che il Proponente cita nel SIA (paragrafo 1.4) ed è costituito da 35 aerogeneratori (modello Vestas V52) con diametro di 52 m, altezza massima pari a 81 m e potenza di 850 kW, con opere di connessione ricadenti nel Comune di Tergu (SS), dove il cavidotto in media tensione interrato raggiunge la Stazione Elettrica di Utenza 150/20 kV, a sua volta connessa alla esistente C.P. 150/20 kV di Enel Distribuzione Spa di Tergu. L’ammodernamento complessivo dell’impianto eolico esistente in progetto consta, invece, nell’installazione di 15 aerogeneratori con diametro massimo di 170,0 m, altezza massima pari a 203,00 m e potenza unitaria massima di 6,6 MW. Le opere connesse ed infrastrutture indispensabili saranno ubicate nei comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos; l’impianto sarà collegato alla Rete Elettrica Nazionale mediante connessione con uno stallo a 150 KV in antenna all’interno della Stazione elettrica 380/150KV RTN ricadente nel comune di Codrongianos (SS). Nell’elaborato Survey Road (AE-1) viene esaminato il percorso scelto per permettere il transito dei mezzi eccezionali necessari al trasporto degli aerogeneratori in progetto, da Porto Torres, passando per Sorso, Castelsardo, Tergu per poi arrivare a Nulvi: nella relazione sono evidenziate le diverse lavorazioni necessarie per permettere il passaggio dei mezzi, dal taglio della vegetazione, all’allargamento delle carreggiate mediante opere di demolizione e sbancamento. Per quanto attiene la viabilità interna al parco eolico è previsto l’adeguamento di alcuni tratti delle strade esistenti per agevolare il passaggio dei mezzi che trasporteranno gli aerogeneratori e la costruzione di nuove piste. Il repowering dell’impianto eolico Nulvi Tergu interessa un territorio, poco distante dalla costa nord, di particolare pregio sia sotto il profilo degli scenari paesaggistici, caratterizzati da morfologia varia, con rilievi

\* MPA


collinari in gran parte coperti da boschi e ancora prevalentemente naturali, all'interno di un ambito posto al centro di una corona di nuclei abitati che ancora conservano integri interessanti centri storici che su tali scenari naturali si affacciano, spesso dalla sommità di rilievi e dai quali già dall'antichità fortificazioni e castelli, ancora oggi esistenti, controllavano il territorio, documentando la frequentazione continuativa dei luoghi dalla preistoria al medioevo, segnando il paesaggio, insieme agli elementi naturali, in modo fortemente riconoscibile.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0021253 del 14/02/2023, ha chiesto a FRI-EL ANGLONA S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA del 16/01/2023 anche con riferimento all'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura di cui alla soppressa lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, a cui ha provveduto il Proponente con nota prot. n. 13771/2023 del 03/03/2023, chiarendo quanto nel frattempo intervenuto con la pubblicazione del decreto-legge n. 13 del 2023.


**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0036671 del 13/03/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...*" di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3908 del 16/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Inoltre, sono stati trasmessi alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente anche i documenti non resi pubblici dal MASE sul predetto portale: "224308\_D-R\_0107\_00 Preventivo per la connessione" e "224308\_D-R\_0324\_00 Relazione anemologica". Ancora, si è evidenziato quanto segue al medesimo Ufficio periferico del MiC: "... *Con il predetto parere endoprocedimentale, codesta Soprintendenza ABAP di Sassari dovrà, in particolare, verificare la compatibilità delle opere previste da FRI-EL ANGLONA S.r.l. per la localizzazione, in abbinamento con "altri produttori", della propria "stazione elettrica di condivisione 150 kV" (pari ad una superficie occupata di circa 4.200 mq) nel comune di Codrongianos (SS), in una posizione limitrofa al bene culturale architettonico di cui alla chiesa romanica di S. Antonio abate di Salvenor e dei resti del relativo villaggio (chiesa ricadente nel comune di Ploaghe ed oggetto di vincolo diretto ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con decreto CO.RE.PA.CU. n. 44 del 29 giugno 2022 – reso pubblico sul sito [www.sardegna.beniculturali.it](http://www.sardegna.beniculturali.it) – sezione "Beni dichiarati di interesse culturale"; la stessa chiesa e i resti del villaggio risultano essere anche beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'allora vigente art. 134, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 42 del 2004; PPR – NTA, articoli 48 e 49, comma 1, lett. a, Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale)*:"



(da Planimetria di progetto su CTR con indicazione dei tracciati delle reti esterne e localizzazione delle centrali – Foglio 6, n. 224308\_D\_D\_0206\_00, particolare)



(da Planimetria con sezioni trasversali e longitudinali – Stazione elettrica di condivisione, n. 224308\_D\_D\_0277\_00, particolare)

Nel merito della predetta "stazione elettrica di condivisione 150 kV", codesta Soprintendenza ABAP vorrà tenere conto, altresì, degli elaborati progettuali nn. 307, 308 e 309 e di quanto analogamente previsto dai progetti in fase di VIA di competenza statale e denominati "Impianto eolico SU SASSITTU" (procedura

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

MASE-VA - ID\_VIP 8143) ed "Impianto fotovoltaico CODRONGIANOS" (procedura MASE-VA - ID\_VIP 8121), con le conseguenti valutazioni già espresse in merito da questa Soprintendenza speciale per il PNRR (v., rispettivamente, le note prot. n. 6298 del 29/11/2022 e n. 6645 del 07/12/2022, trasmesse, per conoscenza, anche a codesto Ufficio periferico del MiC) ...";

- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 8858 del 20/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 11814 del 13/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. La Direzione Generale dell’Agricoltura – Servizio Territoriale Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, con nota prot. n. 5157 del 21/03/2023, rileva che: "... In riferimento alla procedura V.I.A. in oggetto, si fa presente che alcuni terreni interessati dal progetto sono accertati come aperti all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune di Nulvi. Le particelle catastali interessate sono in agro del Comune di Nulvi e sono distinte in catasto al F. 10 mapp. 62, al F. 15 mapp. 248 e al F. 22 mappali 745, 746. Si comunica che gli interventi da effettuarsi in tutto o in parte su terre civiche saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 17 della L. R. 14 marzo 1994, n. 12, che dispone che Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre, ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato. Sono pertanto da escludersi espropri ...". La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, con nota prot. n. 16192 del 31/03/2023, rileva che: "... Rispetto al PPR il progetto di ammodernamento ricade parzialmente all'interno dell'Ambito di Paesaggio Costiero n.14 "Golfo dell'Asinara" (nel Comune di Tergu gli aerogeneratori WGT NEW 08 e 09 con opere connesse) e interessa componenti ambientali e insediative già coinvolte per la realizzazione dell'Impianto Eolico esistente. Di seguito la descrizione delle aree interessate dall'impianto di ammodernamento, per quanto riguarda gli assetti ambientale e insediativo del PPR: - Gli Aerogeneratori ricadono in "aree ad utilizzazione agro-forestale" ed "aree semi-naturali"; - Stazione Elettrica di Utenza ricade in "aree gestione speciale ente foreste"; - la Stazione Elettrica di Condivisione, l'Impianto di utenza per la connessione e l'Impianto di rete per la connessione ricadono in "aree ad utilizzazione agro-forestale"; il Cavidotto MT interessa "aree semi-naturali", "aree ad utilizzazione agro-forestale" ed "aree naturali e sub-naturali"; - il Cavidotto AT interessa "aree ad utilizzazione agro-forestale", "aree naturali e sub-naturali", "aree semi-naturali", "aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate", "insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale" e "rete della viabilità". Per quanto riguarda la presenza di Beni Paesaggistici sia l'aerogeneratore WTG NEW 07, che alcuni tratti del Cavidotto MT ed AT, della Stazione Elettrica di Utenza ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 ... L'area interessata dal progetto ricade in Zona Agricola E del PUC di Nulvi, (WTG NEW 01, WTG NEW 02, WTG NEW 03, WTG NEW 04, WTG NEW 05, WTG NEW 06, WTG NEW 07, WTG NEW 12, WTG NEW 13, WTG NEW 14, WTG NEW 15 e la Stazione Elettrica di Utenza), in zona Agricola E2 (WTG NEW 08) e Zona Agricola E5 (WTG NEW 09 WTG NEW 10, WTG NEW 11) del PUC del Comune di Tergu e, ancora, in zona Zona E agricola del Comune di Codrongianos per quanto riguarda la Stazione Elettrica di Condivisione ..." ;
- d) **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR/PNIEC** nota prot. n. m\_amte.CTVA.RU.U.0005969 del 22/05/2023, con la quale sono state chieste integrazioni al SIA ed alla documentazione progettuale presentata con l’istanza di VIA, i cui contenuti non risultano, tuttavia, poter apportare nuovi e diversi elementi rispetto a quelli già qui valutati per l’ambito delle competenze istituzionali del Ministero della cultura;
- e) **FRI-EL ANGLONA S.r.l.** nota prot. n. 14037/2023 del 09/06/2023, con la quale si chiede al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di sospendere i termini procedurali per la presentazione delle integrazioni chieste il 22/05/2023, per ulteriori 120 giorni;

f) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 10964 del 20/07/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'innumerabile numero di beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il predetto parere endoprocedimentale *Allegato A*, pp. 1-3), valutando in merito ai relativi impatti negativi generati dall'impianto industriale in progetto che: "... Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la *Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico*, di seguito *VPIA*, (224308\_D\_R\_0400\_00) e le carte allegate (224308\_D\_D\_0403\_00 *Carta della visibilità dei suoli*, 224308\_D\_D\_0404\_00 *Carta dei vincoli archeologici*, 224308\_D\_D\_0405\_00 *Carta del potenziale archeologico*, D\_D\_0401\_00\_a *Tavole del survey\_1di2*, D\_D\_0401\_00\_b *Tavole del survey\_2di2*) redatte dalla dott.ssa [omissis], in possesso dei requisiti di legge.

Dall'esame della documentazione sopra menzionata si evidenzia che:

- la *VPIA* non è conforme alle *Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico* pubblicate in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022)* in quanto non è presente il *Template Gis*. Qualora la stessa fosse stata commissionata prima dell'entrata in vigore delle *Linee Guida* suddette, si chiede di trasmettere la documentazione attestante la data di conferimento dell'incarico;
- manca il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'*archeologia preventiva* così come previsto dal punto 9 delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022)*;
- sono state realizzate le ricerche bibliografica e di archivio;
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un areale di circa 10 km attorno al progetto: l'elenco dei monumenti presenti in relazione comprende 550 siti archeologici;
- nelle carte allegate alla relazione sono rappresentati in maniera puntiforme solo i beni più prossimi all'impianto o solo i beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. (nell'elaborato 224308\_D\_D\_0404\_00 *Carta dei vincoli archeologici*);
- i vincoli sono stati indicati in relazione, mentre in cartografia sono rappresentati in maniera puntiforme e non risultano quindi perimetrati; si segnala che non è stato citato il vincolo relativo al *Nuraghe Padronu di Nulvi (DCR n. 1847 del 19.12.2019)*;
- tutti i siti prossimi all'impianto sono stati rappresentati con geometria puntuale, fatto che non permette di capire la reale estensione delle emergenze archeologiche menzionate e l'impatto che potrebbe avere su di esse la costruzione dell'impianto;
- non è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel *Repertorio del Mosaico del PPR della RAS*, considerato come fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR, come disposto dagli artt. 48 e 49 delle *NTA del PPR*;
- sono state effettuate le ricognizioni, con la definizione e descrizione di 40 UR: pur essendo menzionate alcune anomalie riscontrate in sopralluogo (ad es. pietre di grandi dimensioni, forse pertinenti a strutture antiche anche se decontestualizzate in UR 7, 8, 24, roccia madre e grandi pietre con segni di cava in UR 10, resti di selciato in UR 11 e 13) le stesse non sono state posizionate sulla carta;
- per quanto attiene il grado di visibilità riscontrato in ricognizione, valutata la documentazione fotografica allegata alle schede prodotte, ove presenti strade asfaltate e cunette non pulite essa non può essere considerata alta, così come nei casi in cui i terreni sono caratterizzati dalla presenza di foraggere falciate che in parte coprono il suolo (ad es. UR 1, 6, 9, 20, 23 ecc...);
- il potenziale archeologico è stato valutato come molto basso nelle aree di installazione degli aerogeneratori WTG 1 (UR1), 4 (UR 6), 10-11 (UR22, 24), e nei tratti di cavidotto UR 20, 21, 23 e 33b, come basso nelle aree dei WTG 2 (UR3), 3 (UR2), 5 (UR5), 6, 7-8-9 (UR9, 12, 14), 13 (UR7), 14 (UR8) e nei tratti di cavidotto UR13, 15-19, 25 a, 26-33 a, 34-35, 37-38, 40; potenziale di grado 4 – controverso è stato proposto per l'area di installazione del WTG 15 (UR11) e le UR 25b e 39, e di grado 5 – indiziato per l'aerogeneratore WTG 12 (UR10); un grado 7 - potenziale medio-alto è stato

\* MA

riscontrato nei pressi del tracciato su strada del cavidotto della UR36 (Nuraghe Ena Longa entro il limite esterno orientale della fascia laterale di survey di 25 m).

- il rischio archeologico è stato valutato complessivamente basso, con rischio medio nell'area di installazione del WTG 15 (UR11) e le UR 25b e 39, e WTG 12 (UR10). Un grado potenzialmente maggiore, medio-alto, è stato attribuito alle lavorazioni previste per la posa del cavidotto su strada nell'UR 36, considerata la vicinanza con il Nuraghe Ena Longa (circa 20 m). Si ricorda che ove la visibilità in ricognizione sia bassa il rischio archeologico deve essere considerato almeno medio;
- si segnala che non è stata prodotta la carta del rischio archeologico, ma solo quella del potenziale;
- non è stata effettuata la VPIA per il cavidotto e la stazione elettrica di condivisione localizzata in Comune di Codrongianos, a sud della chiesa e dell'insediamento di Sant'Antonio di Salvennor.

#### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

I territori di Nulvi e Tergu sono popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai giorni nostri. Tracce della prima frequentazione dell'area sono date dalle due importanti muraglie megalitiche di Monte Elva, situate in prossimità dei nuraghi Monte Elva 2 e Elighe Entosu. La zona è abitata capillarmente in epoca nuragica, come dimostrano le decine di nuraghi con relativi villaggi tra i quali spicca il nuraghe Alvu, caratterizzato da una muratura bicroma resa con tecnica isodoma nella parte alta. Di notevole importanza è il complesso archeologico di Irru in cui è evidente anche una frequentazione successiva a quella nuragica che, sia nell'area del pozzo che in quella del nuraghe e dell'insediamento, include l'epoca romana e arriva almeno al VII sec. d.C. L'epoca medievale è testimoniata da numerose chiese tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si può citare quella di Nostra Signora di Tergu, nata come abbazia nel corso dell'XI secolo. Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo viste le carenze riscontrate nella VPIA soprattutto per quanto attiene il cavidotto e la Stazione Elettrica (Comuni di Nulvi, Chiaramonti e Ploaghe), comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dall'impianto in progetto. Le denominazioni sono quelle presentate nella VPIA.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Nulvi

- Nuraghe Alvu (DM del 12-03-1968)
- Nuraghe Boinalzu o Su Analzu (DM del 12-03-1968)
- Nuraghe Padronu (DCR n. 1847 del 19.12.2019)

Comune di Tergu

- Nuraghe Riu Riu (DM del 14.10.1987)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Nulvi

- Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)
- Nuraghe Gavineddu (ID\_PPR\_3857)
- Nuraghe Terri Ruju (ID\_PPR\_3896)
- Nuraghe Puju Nieddu (ID\_PPR\_3889)
- Nuraghe Mattisuja (ID\_PPR\_3867)
- Nuraghe Sa Marchesa (ID\_PPR\_3869)
- Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842)
- Nuraghe Antonuzzu (ID\_PPR\_3830)
- Nuraghe Conca Niedda (ID\_PPR\_3846)
- Nuraghe Sas Seddas (ID\_PPR\_3894)
- Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844)
- Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)

*Handwritten signature/initials*

- Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)
- Nuraghe Pianu Ederas (ID\_PPR\_3886)
- Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876)
- Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848)
- Nuraghe Monte Elva 1 e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3871)
- Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)
- Nuraghe Elighe Entosu e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849)
- Nuraghe Funtana Loda (ID\_PPR\_3856)
- Nuraghe Fraile (ID\_PPR\_3854)
- Nuraghe S'Arza (ID\_PPR\_3832)
- Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)
- Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)
- Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe)
- Nuraghe S' Aspru (ID\_PPR\_3829)
- Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3885)
- Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3868)
- Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3828) Bovu Intro
- Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3835) Nuraghe Elighe
- Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3829) Nuraghe S'Aspru
- Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852)
- Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)
- Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)
- Nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847)
- Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391)
- Nuraghe Monte Su Furru
- Nuraghe Su Caschinalzu (ID\_PPR\_3840)
- Nuraghe Su Aldosu posto ad est rispetto al nuraghe Alvu

Comune di Tergu

- Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)
- Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)
- Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394)
- Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)

Comune di Sedini

- Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Nulvi

- Chiesa di San Gavino
- Chiesa di San Michele
- Insediamento medievale di Villafranca d' Eri
- Muraglia di Monte d'Eri
- Nuraghe Monte Su Furru
- Complesso nuragico a nord di nuraghe don Giuannantoni
- Nuraghe Columbos
- Nuraghe Su Paladinu
- Domus de janas di Ladina
- Tomba di giganti Su Paladinu
- Pozzo nuragico a N di nuraghe Gavineddu
- Nuraghe s.n. ad est di nuraghe Alvu
- Nuraghe Su Aldosu

- Nuraghe Fraile
- Nuraghe s.n. a sud ovest di nuraghe Ledda
- Nuraghe s.n. a nord di Nuraghe Giuanne Elias
- Nuraghe Domo Bacchileddu
- Nuraghe Padronu

*Comune di Tergu*

- Nuraghe De Mesu
- Tomba di giganti di Rocca Ruja
- Fortificazione di Punta Cobelciada
- Nuraghe Badde Lu

*A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento*

*Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi.*

*Le misure sono state prese dal punto in cui è in progetto l'installazione della pala, e sarebbero inferiori se prese dalla parte esterna dell'ingombro della piazzola. Si fa presente che, a seguito della necessaria perimetrazione tramite geometria poligonale della massima estensione dei siti più prossimi all'impianto, le distanze si ridurranno ulteriormente. Mancano le distanze con le emergenze archeologiche segnalate nelle schede UR, poiché le stesse evidenze non sono state georeferenziate sulle carte prodotte.*

*WTG NEW 01*

- 1130 m circa da Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852)*
- 1100 m circa da Nuraghe Lecchero (ID\_PPR\_4391)*
- 1300 m circa da Chiesa di San Gavino*
- 1300 m circa da Insedimento medievale di Villafranca d' Eri*
- 1300 m circa da Muraglia di Monte d'Eri*
- 1300 m circa da Nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847)*
- 1350 m circa da Chiesa di San Michele*

*WTG NEW 02*

- 500 m circa da Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)*
- 900 m circa da nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)*
- 1000 m da nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)*
- 1280 m circa da nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)*
- 1300 m circa da Chiesa di San Gavino*
- 1300 m circa da Chiesa di San Michele*
- 1300 m circa da Insedimento medievale di Villafranca d' Eri*
- 1300 m circa da Muraglia di Monte d'Eri*
- 1400 m circa da Nuraghe Monte Su Furrù*
- 1400 m circa dalle Domus de janas di Ladina*

*WTG NEW 03*

- 340 m circa da Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)*
- 770 m da nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)*
- 800 m circa da nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847)*
- 1000 m da Nuraghe Monte Su Furrù*
- 1200 m circa da nuraghe Su Paladinu*
- 1200 m circa da Domus de janas di Ladina*
- 1210 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)*
- 1270 da Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)*
- 1400 m da Nuraghe Elighe Entosu e Muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849)*
- 1500 m circa da Chiesa di San Gavino*
- 1500 m circa da Chiesa di San Michele*
- 1500 m circa da Insedimento medievale di Villafranca d' Eri*

1500 m circa da Muraglia di Monte d'Eri

WTG NEW 04

900 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
880 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1280 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1360 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1300 m circa da Chiesa di San Gavino  
1300 m circa da Chiesa di San Michele  
1300 m circa da Insegiamento medievale di Villafranca d' Eri  
1300 m circa da Muraglia di Monte d'Eri  
1490 m circa da Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3844)  
1500 m circa da Domus de janas di Ladina  
1600 m circa da Nuraghe Monte Su Furru

WTG NEW 05

460 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
900 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
990 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1050 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1050 m circa dal Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844)  
1200 m circa dalle Domus de janas di Ladina  
1300 m circa dal Nuraghe Columbos  
1340 m circa dal Nuraghe Monte Su Furru  
1500 m circa dal Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
1600 m circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)

WTG NEW 06

700 m circa dal Nuraghe circa Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1050 m circa dal Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844)  
1220 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1300 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
1400 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1500 m circa dal Nuraghe Columbos  
1520 m circa dal Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842)  
1540 m circa dal Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)

WTG NEW 07

150 m circa dal Nuraghe Elighe Entosu e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849) (risulta all'interno o al limite del buffer di 100 m previsto da artt.48-49 delle NTA del PPR)  
330 m circa dal Nuraghe Monte Elva 1 e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3871)  
420 m circa Nuraghe Su Paladinu  
500 m circa dalle Domus de janas di Ladina  
520 m circa dal Nuraghe Monte Su Furru  
840 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1150 m circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)  
1220 m circa dal Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848)  
1220 m circa dal Nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847)  
1320 m circa dal Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876)  
1380 m circa dal Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
1380 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)

1400 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
1400 m circa dal Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844)  
1400 m circa dal Nuraghe S'Aspru (ID\_PPR\_3829)  
1540 m circa dal Nuraghe Elighe (ID\_PPR\_3835)

#### WTG NEW 08

400 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
550 m circa dal Nuraghe Badde Lu  
660 m circa dalla Tomba di giganti di Rocca Ruja  
850 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
1130 m circa dal Nuraghe De Mesu  
1330 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1400 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
1500 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)

#### WTG NEW 09

350 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
400 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
600 m circa dal Nuraghe Badde Lu  
780 m circa dal Nuraghe De Mesu  
750 m circa dal Tomba di giganti di Rocca Ruja  
1000 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
1150 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1530 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)  
1530 m circa dal Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394)

#### WTG NEW 10

330 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
420 m circa dal Nuraghe De Mesu  
470 m circa dal Tomba di giganti di Rocca Ruja  
800 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
950 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1150 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
1100 m circa dal Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394)  
1340 m circa dal Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852)  
1420 m circa dal Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391)  
1410 m circa dal Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)  
1470 m circa dall'Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe Giuanne Elias 1)  
1580 m circa dal Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)  
1580 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)

#### WTG NEW 11

800 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
900 m circa dal Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391)  
900 m circa dal Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852)  
930 m circa dal Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394)  
1020 m circa dal Nuraghe De Mesu  
1020 m circa dalla Tomba di giganti di Rocca Ruja  
1150 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
1400 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1500 m circa dal Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)

1600 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
1600 m circa dall'Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe Giuanne Elias 1)  
1600 m circa dal Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)

#### WTG NEW 12

260 m circa dal Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
370 m circa da Nuraghe Cobelciada (ID\_PPr\_3844)  
610 m circa dal Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842)  
650 m circa dal Nuraghe Antonuzzu (ID\_PPR\_3830)  
650 m circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)  
850 m circa dal Nuraghe Sa Marchesa (ID\_PPR\_3869)  
920 m circa dal Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848)  
1040 m circa Nuraghe Sasa Seddas (ID\_PPR\_3894)  
1100 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1150 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1150 m circa dal Nuraghe Paju Nieddu (ID\_PPR\_3889)  
1150 m circa dal Nuraghe Mattisuja (ID\_PPR\_3867)  
1150 m circa dal Nuraghe Pianu Ederas (ID\_PPR\_3886)  
1150 m circa dal Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876)  
1150 m circa dal Pozzo nuragico? A N di nuraghe Gavineddu  
1250 m circa dal Nuraghe Monte Elva 1 e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3871)  
1300 m circa dalle Domus de janas di Ladina  
1350 m circa dal Nuraghe Conca Niedda (ID\_PPR\_3846)  
1350 m circa dal Nuraghe Gavineddu (ID\_PPR\_3857)  
1350 m circa dal Nuraghe Elighe Entosu e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849)  
1400 m circa dal Nuraghe Su Caschinalzu (ID\_PPR\_3840)  
1600 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1600 m circa dal Nuraghe Terri Ruju (ID\_PPR\_3896)  
1600 m circa dal Nuraghe Monte Su Furru

#### WTG NEW 13

180 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400) (risulta all'interno o al limite del buffer di 100 m previsto da artt.48-49 delle NTA del PPR)  
450 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
500 m circa dal Nuraghe De Mesu  
520 m circa dalla Tomba di giganti di Rocca Ruja  
800 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)  
950 m circa dall' Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe)  
1000 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
1020 m circa dal Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)  
1200 m circa Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)  
1200 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
1600 m circa dal Nuraghe S'Arza (ID\_PPR\_3832)  
1600 m circa dal Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3885)

#### WTG NEW 14

240 m circa dal Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3885)  
43 metri circa dal Nuraghe S'Arza (ID\_PPR\_3832)  
640 metri circa dal Nuraghe Fraile (ID\_PPR\_3854)  
500 metri circa dal Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe)  
620 metri circa dal Nuraghe Alvu vincolo diretto del 12-03-1968

\* PPA

670 metri circa dal Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)  
630 metri circa dal Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)  
700 metri circa dal Nuraghe Boinalzu o Su Analzu vincolo diretto del 12-03-1968  
800 metri circa dal Nuraghe Funtana Loda (ID\_PPR\_3856)  
850 m circa dal Nuraghe Su Aldosu posto ad est rispetto al nuraghe Alvu  
1500 m circa dal Nuraghe S' Aspru (ID\_PPR\_3829)  
1550 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1550 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)

#### WTG NEW 15

100 m circa dal Nuraghe Columbos  
350 m circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)  
350 m circa dal Complesso nuragico a nord di nuraghe don Giuannantoni  
550 m circa dal Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848)  
560 m circa da Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
650 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
700 m circa da Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3844)  
750 m circa dalle Domus de janas di Ladina  
850 m circa dal Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876)  
980 m circa dal Nuraghe Monte Su Furru  
1030 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1100 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1200 m circa dal Nuraghe Su Paladinu  
1250 m circa dal Nuraghe Pianu Ederas (ID\_PPR\_3886)  
1250 m circa dal Nuraghe Antonuzzu (ID\_PPR\_3830)  
1380 m circa dal Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842)  
1420 m circa dal Nuraghe Sasa Seddas (ID\_PPR\_3894)  
1530 m circa dal Nuraghe Sa Marchesa (ID\_PPR\_3869)  
1600 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)

...

Come già evidenziato sopra, invece, per le opere di connessione (cavidotto nei comuni di Nulvi, Chiamonti e Ploaghe) e la stazione elettrica di condivisione localizzata in Comune di Codrongianos non è stata effettuata la VPIA. Si segnala che il tracciato del cavidotto è prossimo a numerosissimi beni, tra i quali si cita a titolo esemplificativo, per la sua prossimità, l'Insediamento romano di Punta Alzola de Monte (ID\_PPR\_289) in comune di Ploaghe. La Stazione elettrica e le opere di connessione ad essa (strada e cavidotti) sono localizzati in un'area molto prossima alla chiesa di Sant'Antonio di Salvennor e al pertinente villaggio, che ad oggi non è ancora possibile delimitare. Si deve inoltre rilevare che nel 2019 è stato avviato il procedimento relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di ampliamento della vicina stazione Terna di Codrongianos, i cui elaborati sono consultabili al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7188>, nell'ambito del quale questa Soprintendenza ha espresso il proprio parere istruttorio a favore dell'ampliamento a sud della stazione esistente rispetto che a ovest, per preservare la chiesa e il villaggio di Sant'Antonio di Salvennor. La soluzione proposta appare quindi molto problematica ... Si evidenzia che gli aerogeneratori WTG NEW 07 e WTG NEW 13 sono posizionati all'interno o al limite della fascia di larghezza pari a metri 100, a partire da beni paesaggistici di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR, rispettivamente del Nuraghe Elighe Entosu e del Nuraghe Cannas: le distanze degli aerogeneratori da questi beni potranno essere meglio definite solo a seguito della perimetrazione tramite geometria poligonale della massima estensione delle emergenze archeologiche. Ai sensi della successiva lett. b) del comma 1 dell'art. 49, le NTA prescrivono che in tali aree "è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela", fino all'adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale. Il Nuraghe Columbos, non presente nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, risulta molto prossimo all'aerogeneratore WGT NEW 15: la perimetrazione della massima estensione del



sito, anche in questo caso, fornirà un dato più preciso sulla reale distanza tra il nuraghe e la turbina. Si rileva inoltre che in base a quanto evidenziato nella Relazione sulla massima gittata elementi rotanti (224308\_D\_R\_0327\_00) la distanza indicativa che può essere raggiunta dalla pala di un generatore del tipo in progetto, che si distacchi dal mozzo, sia di circa 178,02 m: i nuraghi Elighe Entosu, Cannas e Columbus, sono localizzati quindi entro questa distanza dagli aerogeneratori più prossimi e pertanto correrebbero il pericolo di essere danneggiati da un eventuale distacco del rotore. L'impatto che potrebbe avere il trasporto degli aerogeneratori, da Porto Torres a all'area del parco in progetto, non è al momento valutabile in quanto il tracciato scelto e le modifiche da apportare allo stesso non sono stati esaminati in relazione ai beni archeologici presenti nelle vicinanze ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio rileva che: "... B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: L'aerogeneratore denominato WTG NEW 07, da quanto risulta dalla cartografia di progetto, interesserebbe il bene paesaggistico "fiumi, torrenti, corsi d'acqua" con relative fasce di 150 metri dalle sponde, tutelato ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera c). Si rileva inoltre l'interferenza dell'elettrodotto di connessione con alcuni corsi d'acqua quali: Riu Toltu, Riu Silanus, Riu Alinos, Rio Santa Maria Maddalena, Riu Nigolittu, Riu Simeone, Riu Pala de Chercu, Riu Ludu Nieddu, Riu Badde Josso, Riu Mascari, tutelati ex art. 142, 1° comma, lettera c), in tal caso dovrebbero essere illustrate nel dettaglio le modalità di attraversamento ed eventuali opere da eseguire nella fascia di 150 metri dalle sponde (estirpazione vegetazione, posizionamento elementi visibili in superficie, ecc.) per verificare che effettivamente l'attraversamento non modifichi lo stato dei luoghi. Inoltre, ampie estensioni di aree boscate caratterizzano i terreni limitrofi al parco eolico, deve essere appurata l'eventuale incidenza con aree tutelate ai sensi dell'art.142.1° comma, lettera g). Alcuni terreni interessati dal progetto sono inoltre assoggettati all'uso civico (Comune di Nulvi, F. 10 mapp. 35, F. 14 mapp. 62, F. 15 mapp. 248) e pertanto risultano tutelati quali beni paesaggistici ex art.142, 1° comma, lettera h), oltre alle particelle da utilizzare in occupazione temporanea individuate nel Comune di Nulvi, Foglio 22 mapp. 745 e 746. Sono inoltre tutelate ope legis quali beni paesaggistici ex art. 142, 1° comma, lettera m) le aree archeologiche dichiarate di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 presenti nelle aree prossime a quelle di intervento:

Comune di Nulvi

- Nuraghe Alvu vincolo diretto del 12-03-1968 (a 250 metri dall'aerogeneratore NU2)
- Nuraghe Boinalzu o Su Analzu vincolo diretto del 12-03-1968 (a 460 metri dall'aerogeneratore NU2)

Comune di Tergu

- Nuraghe Riu Riu (DM del 14.10.1987)

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. Le aree interessate dagli aerogeneratori risultano all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri del PPR, ad eccezione delle WTG NEW 07 e 08 con i rispettivi caviddotti, aree di sosta/manovra e piazzole individuati in progetto all'interno del territorio comunale di Tergu e ricadenti all'interno dell'Ambito di Paesaggio Costiero n.14 "Golfo dell'Asinara". Tra le componenti di paesaggio con valenza ambientale del PPR direttamente interessate si rilevano: - Aree ad utilizzazione agroforestale (artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR): "Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte", interessate dal posizionamento degli aerogeneratori WTG NEW 02, WTG NEW 03, WTG NEW 06, WTG NEW 07, WTG NEW 10, WTG NEW 11, WTG NEW 12, WTG NEW 13, WTG NEW 14[;] - Aree seminaturali (artt. 25, 26 e 27 NTA del PPR): "Praterie- Sugherete", e Aree ad Utilizzazione Agroforestale (artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR), interessate dal posizionamento degli aerogeneratori WTG NEW 01, WTG NEW 04, WTG NEW 05, WTG NEW 08, WTG NEW 09, WTG NEW 15 ...

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nelle aree limitrofe all'impianto in progetto sono presenti numerosi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (Assetto Storico Culturale - artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione). Per quanto riguarda l'assetto storico culturale, alcune delle opere in progetto ricadrebbero direttamente sulla fascia di salvaguardia di 100 m di cui all'art.49, 1° comma,

lettera a) delle NTA del PPR sopra richiamato: gli aerogeneratori WTG NEW 07 e WTG NEW 13 sarebbero posizionati all'interno o al limite della fascia di larghezza pari a metri 100 rispettivamente del Nuraghe Elighe Entosu e del Nuraghe Cannas, l'aerogeneratore WTG NEW 14 nella fascia di salvaguardia del Nuraghe S'Arza, l'aerogeneratore WTG NEW 15 nella fascia di salvaguardia del Nuraghe Columbus. Oltre a tali beni appena citati, nel contesto sono presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica, già tutti citati nell'allegato A - Area Funzionale Patrimonio Archeologico di cui sopra, come individuati nel Repertorio dei Beni 2017, e alcuni di matrice architettonica, dei quali si riportano qui esclusivamente quelli più prossimi all'area di riferimento:

- ✓ Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879) ubicato a circa 500 m circa dalla WTG NEW 02 ed a circa 340 m circa dalla WTG NEW 03
- ✓ Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875) ubicato a circa 880 m dalla WTG NEW 04, a circa 460 m dalla WTG NEW 05 ed a circa 700 m dalla WTG NEW 06
- ✓ Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396) ubicato a circa 400 m dalla WTG NEW 08 e 350 dalla WTG NEW 09
- ✓ Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389) ubicato a circa 330 m dalla WTG NEW 10 e 800 m dalla WTG NEW 11
- ✓ Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851) ubicato a circa 260 m dalla WTG NEW 12
- ✓ Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3885) ubicato a circa 240 m dalla WTG NEW 14

Inoltre sono presenti entro il raggio di impatto potenziale di 3 Km i seguenti beni paesaggistici di matrice archeologica: Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863), Nuraghe Gavineddu (ID\_PPR\_3857), Nuraghe Terri Ruju (ID\_PPR\_3896), Nuraghe Puju Nieddu (ID\_PPR\_3889), Nuraghe Mattisuja (ID\_PPR\_3867), Nuraghe Sa Marchesa (ID\_PPR\_3869), Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842), Nuraghe Antonuzzu (ID\_PPR\_3830), Nuraghe Conca Niedda (ID\_PPR\_3846), Nuraghe Sas Seddas (ID\_PPR\_3894), Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844), Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865), Nuraghe Pianu Ederas (ID\_PPR\_3886), Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876), Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848), Nuraghe Monte Elva 1 e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3871), Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872), Nuraghe Elighe Entosu e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849), Nuraghe Funtana Loda (ID\_PPR\_3856), Nuraghe Fraile (ID\_PPR\_3854), Nuraghe S'Arza (ID\_PPR\_3832), Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877), Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859), Area megalitica (ID\_PPR\_3860 definita Nuraghe), Nuraghe S' Aspru (ID\_PPR\_3829), Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3868), Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3828) Bovu Intro, Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3835) Nuraghe Elighe, Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852), Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879), Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875), Nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847), Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391), Nuraghe Monte Su Furrù, Nuraghe Su Caschinalzu (ID\_PPR\_3840), Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400), Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389), Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394), Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399).

Tra i beni paesaggistici di matrice architettonica si segnalano:

- ✓ Chiesa di San Nicola (Bulzi);
- ✓ Fortificazioni del Castello di Castelsardo;
- ✓ Chiesa di San Giovanni Battista a Castelsardo;
- ✓ Chiesa dello Spirito Santo a Castelsardo;
- ✓ Torre di Frigianu a Castelsardo;
- ✓ Chiesa Di Santa Maria di Salasgiu nel territorio di Castelsardo;
- ✓ Chiesa di Santa Giusta nel territorio di Chiaramonti;
- ✓ Chiesa di Santa Maria di Aidos nel territorio di Chiaramonti;
- ✓ Chiesa di Nostra Signora di Monte Alma nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa dello Spirito Santo nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa di Sant'Antonio Abate nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa di San Nicola nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa di Santu Bainzu nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa di Sant'Antonio nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di Nostra Signora Di Bonaria nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di San Giovanni nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di Santa Maria Di Sassalu nel territorio di Osilo;

X MPA

- ✓ Chiesa di i San Lorenzo nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di San Pietro nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di San Marco nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di San Salvatore nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa di San Pancrazio nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa di Santa Barbara e Sant'Anna nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa di Sant'Elia Di Sitàin nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa dell'Annunziata nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa di San Giacomo nel territorio di Sedini.

Sono inoltre presenti nell'area vasta considerata i "nuclei di primo impianto e di antica formazione", di cui all'art.51 delle N.T.A. del PPR, degli abitati di Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Perfugas, Sedini, Sennori, Tergu, Valledoria. Inoltre, nel territorio di Laerru è da segnalare il Sito di Importanza Comunitaria Grotta de Su Coloru (Codice: ITB012213) e nel territorio di Castelsardo, lungo la strada per Sedini, la Roccia dell'Elefante, singolarità geologica che, oltre a costituire un'importante attrazione turistica e un elemento di forte caratterizzazione del paesaggio, riveste anche una notevole rilevanza archeologica perché contiene due domus de janas.

#### B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale, relativamente al parco Eolico, sono presenti i seguenti beni architettonici oggetto di Dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004:

- Bulzi, Chiesa di San Pietro delle Immagini, D.M. 2.10.1990;
- Castelsardo, Convento Franciscano (D.M. 23.03.1991), Casa del Vento (D.D.R. 31.05.2013);
- Chiaramonti, Chiesa di Santa Maria Maddalena, D.M. 21.08.1995;
- Laerru, Monte Granatico, D.D.R. 15.02.2005;
- Martis, Caserma dei Carabinieri, D.Co.Re.Pa.Cu. 6.10.2020;
- Osilo, Castello dei Malaspina (D.M. 6.12.1997), Chiesa del Rosario (D.M. 2.04.1990), Chiesa di Santa Maria Iscalas (D.M. 30.10.1999), Ex Monte Granatico (D.D.R. 22.12.2005);
- Perfugas, Ex Monte Granatico, D.D.R. 5.04.2004;

Mentre nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale, relativamente alla Stazione Elettrica di Condivisione prevista sul Comune di Codrongianos, sono presenti i seguenti beni architettonici oggetto di Dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004:

- Ploaghe, Ruder Chiesa di S. Antimo, situata nell'immediata periferia campestre a Sud-Ovest dell'abitato, dichiarata di interesse culturale con D.M. 19 giugno 1995 - (distanza circa 500 mt a nord-est)
- Ploaghe, Chiesa di S. Michele di Salvenero, situata nell'immediata periferia campestre a Sud-Ovest dell'abitato dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con D.M. 10 giugno 1987 (distanza circa 1.000 mt a nord-est)
- Ploaghe, Chiesa di Sant'Antonio di Salvenero, dichiarata di interesse culturale con D.C.R. n. 44 del 29 giugno 2022, (distanza circa 350 mt a nord-est)
- Ploaghe, Camposanto Vecchio, ubicato nel centro urbano e dichiarato di interesse culturale con D.C.R. n. 10 del 19 febbraio 2019
- Codrongianos, Ex Chiesa-Oratorio del SS. Rosario, dichiarata di interesse culturale con D.M. del 04 marzo 1991;
- Codrongianos, Chiesa della SS. Trinità di Saccargia e dei resti dell'antico Convento dichiarata di interesse culturale con D.M. del 10 marzo 1994;
- Codrongianos, Ex Monte Granatico, ubicato nel centro urbano e dichiarato di interesse culturale con D.C.R. n. 140 del 24 novembre 2006
- Codrongianos, Stabilimento acque Minerali San Martino, ubicato in loc. San Martino e dichiarato di interesse culturale con D.C.R. n. 113 del 31 gennaio 2020

*MA*

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Sono presenti nell'area considerata diversi beni architettonici tutelati ope legis, tra i quali si riportano di seguito quelli a minore distanza dagli aerogeneratori:

Comune di Nulvi

- Chiesa di Nostra Signora di Monte Alma (x 1481361, y 4515775) posta a circa 2,90 Km. sul lato sud-est rispetto alla WTG più vicina;
- Chiesa dello Spirito Santo (x 1480337, y 4515151) posta a circa 2,70 Km. sul lato sud-est rispetto alla WTG più vicina;
- Chiesa di Sant'Antonio Abate (x 1479199, y 4514587) posta a circa 2,92 Km. sul lato sud rispetto alla WTG più vicina;

Comune di Sedinì

- Chiesa di San Pancrazio (x 1483041, y 4520710) posta a circa 3,90 Km. sul lato est rispetto alla WTG più vicina;

Comune di Tergu

- Chiesa di Nostra Signora di Tergu (x 1476492, y 4524493) posta a circa 1,50 Km. dalla prima WTG in direzione nord-ovest.

Oltre ai su elencati beni architettonici più prossimi alle aree di intervento sono presenti nell'area vasta gli altri beni architettonici tutelati ope legis.

Comune di Bulzi

Chiesa di San Nicola;

Comune di Castelsardo

Castello dei Doria, Chiesa di San Giovanni Battista; Chiesa dello Spirito Santo, Torre di Frigianu, Chiesa Di Santa Maria di Salasgiu.

Comune di Chiaramonti

Chiesa di Santa Giusta, Chiesa di Santa Maria di Aidòs.

Comune di Nulvi

Chiesa di Nostra Signora di Monte Alma, Chiesa dello Spirito Santo, Chiesa di Sant'antonio Abate, Chiesa di San Nicola, Chiesa di Santu Bainzu.

Comune di Osilo

Chiesa di Sant'Antonio, Chiesa di Nostra Signora Di Bonaria, Chiesa di San Giovanni, Chiesa di Santa Maria Di Sassalu, Chiesa di San Lorenzo, Chiesa di San Pietro, Chiesa di San Marco, Chiesa di Santa Vittoria.

Comune di Ploaghe

Campanile di S.Pietro, Abbazia Vallombrosani (resti), Parrocchiale S.Croce, Parrocchiale S.Pietro, Oratorio, Oratorio del Rosario, Canonica, Camposanto Vecchio, Parco delle rimembranze, Oratorio Santa Croce, Chiesa di S.Pietro.

Comune di Sedinì

Chiesa di San Salvatore; Chiesa di San Pancrazio, Chiesa di Santa Barbara e Sant'Anna, Chiesa di Sant'Elia Di Sità, Chiesa dell'Annunziata, Chiesa di San Giacomo

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Relativamente al contesto paesaggistico di riferimento e ai beni culturali in esso presenti, dall'analisi della documentazione prodotta dal proponente, si segnala che l'intervento in progetto presenta rilevanti e insuperabili criticità, che di seguito sinteticamente si esplicitano.

I quindici nuovi aerogeneratori da 203 metri di altezza e l'insieme delle opere connesse inciderebbero in modo sostanziale su un territorio di particolare interesse sia sotto il profilo degli scenari paesaggistici, caratterizzati da morfologia varia, con rilievi collinari in gran parte coperti da boschi e ancora prevalentemente naturali, all'interno di un ambito e di un bacino visivo delimitato da piccoli centri abitati con centri storici ancora integri e che su tali scenari naturali si affacciano, spesso dalla sommità di rilievi

X MPA

dai quali già dall'antichità fortificazioni e castelli, ancora oggi esistenti, controllavano il territorio, sia per quanto riguarda le emergenze storico-culturali che, numerosissime, testimoniano della frequentazione continuativa dei luoghi dalla preistoria al medioevo e insieme agli elementi naturali caratterizzano il contesto. Il paesaggio su cui si posizionerebbero le opere in progetto costituisce dunque da secoli l'elemento di connessione tra i beni culturali e gli insediamenti storici presenti nel territorio e ne contiene ed esprime il complesso sistema di relazioni geografiche e funzionali.

Malgrado negli elaborati prodotti per la VIA non emergano o non siano adeguatamente considerati tali aspetti e i particolari caratteri paesaggistici, identitari e storico-culturali dei luoghi, con i quali le quindici nuove turbine da 203 metri dovrebbero confrontarsi, peraltro aspetti e caratteri riconosciuti e tutelati dai numerosi provvedimenti di tutela e dal PPR, chiunque conosca il territorio può facilmente immaginare come la percezione del paesaggio naturale, storico ed identitario sopra sinteticamente descritto non possa che risultare radicalmente modificata e compromessa dall'inserimento di nuovi aerogeneratori "del tutto fuori scala" persino rispetto a quelli oggetto di "dismissione", ma soprattutto relativamente ai rilievi collinari, ai beni archeologici e architettonici, ai punti rilevati di osservazione pubblica e di controllo storico del territorio presenti nel contesto dei siti di intervento: le torri eoliche diventerebbero il vero fulcro visuale di un'ampia porzione del territorio, appiattendone le relazioni orografiche e morfologiche ed emergendo come elementi estranei e dissonanti sugli scenari paesaggistici, sugli ampi panorami godibili dai tanti punti di visuale pubblica e sul sensibile contesto degli importanti beni culturali elencati, nuraghi, castelli e chiese campestri, con forte interferenza anche sulle secolari relazioni visive e funzionali tra i beni culturali stessi. Ancora in merito alla incidenza sulle ampie visuali godibili dai centri abitati e dai punti di visuale pubblica, si rimarca in particolare l'interferenza del parco eolico proposto con i valori tutelati dai D.M. di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004) ricadenti entro l'areale dei 9 km: il D.M. 13/02/1968 relativo al comune di Osilo, che recita "(...) l'agro comunale, di sviluppo orograficamente morbido e vario, è tutto un susseguirsi di ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare non lontano e costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle rimaste allo stato di intatta natura e di quelle pastorali"; il D.M. 12.05.1966 relativo al comune di Castelsardo, anche esso in parte ricompreso nel buffer di 9 km generato da tutti gli aerogeneratori contiene, fra le altre, la seguente motivazione: "...il pittoresco promontorio su cui sorge la fortezza di Castelsardo del secolo XI forma un complesso caratteristico avente straordinario valore estetico e tradizionale, contenendo inoltre punti di vista accessibili al pubblico...". Inoltre, l'altezza elevata degli aerogeneratori, collocati lungo i crinali dei promontori compresi tra i centri abitati di Nulvi e Tergu (a quote tra i 390,50 m s.l.m. della WTG NEW 08 e i 600,50 m s.l.m. della WTG NEW 06), altererebbe in modo determinante anche la percezione delle alture dai punti di vista pubblici delle piane circostanti (a quote comprese tra i 300 e i 350 m s.l.m.) e dalla vicina costa, con effetto, appunto, di marcato fuori scala rispetto all'orografia del paesaggio nel suo insieme. A titolo di esempio, infatti, se si prende come riferimento la visuale dalla SP17 nel tratto tra Tergu e Nulvi, il dislivello altimetrico tra le parti più basse e quelle più elevate del territorio oggetto di intervento oscilla tra i 300 m. slm e i 570 m. slm: appare evidente che, con l'inserimento di elementi puntuali alti oltre 200 ml., tale rapporto risulterebbe falsato oltretutto compromesso nei suoi caratteri naturali, culturali e identitari. A tale proposito si segnalano, a mero titolo di esempio tra i tanti beni culturali dai quali il progetto di ammodernamento complessivo c.d. "repowering" del "PARCO EOLICO NULVI TERGU" avrebbe elevato grado di visibilità e che costituiscono eccezionali punti panoramici, il Castello dei Malaspina e la chiesa di Nostra Signora di Bonaria entrambi nel comune di Osilo, i ruderi del castello dei Doria, nel comune di Chiaramonti, la Chiesa di Nostra Signora di Monte Alma nel comune di Nulvi, la Chiesa di San Pancrazio nel comune di Sedini.

Si deve inoltre considerare che l'alterazione paesaggistica fin qui evidenziata sarebbe ancora amplificata dal cumulo visivo con altri parchi eolici già presenti a breve distanza, e per i quali si deve considerare comunque la dimensione notevolmente inferiore rispetto a quella dell'impianto in esame e la differente tipologia di aerogeneratore: gli impianti esistenti hanno altezze fino a 70/80 m, e alcuni hanno struttura a traliccio in acciaio. A titolo di esempio, dalla già citata chiesa di N.S. di Bonaria, collocata sulla più elevata altura nel comune di Osilo, sono già ampiamente visibili i parchi eolici di Tergu-Nulvi (ovvero il parco oggetto di dismissione con il presente intervento di "Repowering"), Tula-Erula, Nulvi-Ploaghe, che nel loro insieme,

\* MA

malgrado le altezze contenute, incidono sul paesaggio, che ha comunque finora conservato per la maggior parte della sua estensione i descritti caratteri di naturalità e ruralità.

L'intervento di "repowering" proposto prevede la riduzione del numero degli attuali aerogeneratori presenti sul territorio (n. 35), che per effetto della dismissione dell'attuale impianto "Fri-El Tergu-Nulvi", si progetta di sostituire con n. 15 nuove macchine maggiormente performanti e tecnologicamente avanzate, ma dalle dimensioni, soprattutto in altezza, superiori di circa 2,5 volte rispetto a quelle delle macchine esistenti, passando da un'altezza massima di 81 ml. ad una di 203 ml. Tale sostituzione andrebbe ad incidere "pesantemente" sulla percezione del territorio, in cui i caratteri di naturalità sono ancora conservati e in cui più densa è la presenza di beni culturali. Si evidenzia inoltre che quattro delle nuove turbine, ovvero le WTG NEW 12, 13, 14 e 15 sono previste in progetto in aree attualmente naturali e integre e completamente nuove rispetto al precedente impianto oggetto di dismissione, con la WTG NEW 14 ubicata a circa 1,5 km di distanza dalla WTG più vicina posta verso sud e circa 1,8 km dalla WTG più vicina in direzione ovest.

Si devono considerare inoltre le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto, che andrebbero ad incidere sulla struttura viaria esistente ma soprattutto sulle aree di bordo, per la prevista modifica in ampliamento dei tracciati attuali, che hanno spesso carattere di storicità (molti sono antichi sentieri che collegavano tra loro gli insediamenti e i beni culturali) e sono in gran parte delimitati da muri a secco e vegetazione, e per i quali l'intervento di adeguamento in progetto comporterebbe inevitabilmente la rimozione dei muri a secco e lo sfalcio ed il taglio della vegetazione esistente.

Dall'elaborato "224308\_D\_R\_0325\_00-Piano di dismissione dell'impianto eolico esistente" e le relative tavole grafiche (D\_D\_01510\_00, D\_D\_01520\_00, D\_D\_01610\_00....sino a D\_D\_01560\_00), benché nelle tavole si inserisca in legenda ed in mappa la "Viabilità esistente da potenziare per la fase di smontaggio da utilizzare per la fase di costruzione del parco ammodernato", viene raffigurata la situazione attuale senza nessun accenno al posizionamento delle nuove turbine, anche in ragione del fatto che nel medesimo piano di dismissione si cita lo smantellamento delle attuali opere di fondazione sino ad una profondità di 1,50 ml. ovvero sino ad una profondità di 3,50 ml. dal piano di campagna nel caso di sovrapposizione fra le fondazioni del vecchio e del nuovo parco eolico, ma non è graficamente chiaro in quale nuovo aerogeneratore debba essere realizzata tale circostanza.

Una ulteriore forte criticità sarebbe costituita dall'impatto derivante dall'inserimento nel paesaggio agrario sopra descritto, caratterizzato da vegetazione spontanea, aree coltivate e in prossimità di monumenti di natura archeologica e architettonica (Chiesa di Nostra Signora di Tergu e ruderi dell'attiguo Monastero Benedettini (Resti), tutelate sia come bene culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 che come bene paesaggistico ai sensi del P.P.R.). Inoltre le Stazioni "Utenza" e di "Condivisione", come rappresentate nel progetto, appaiono del tutto incongrue, prive di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto e di adeguate opere di mitigazione, anche in relazione a quanto prescritto sia nelle NTA dei piani urbanistici che nelle NTA del PPR, e le previsioni di progetto collocherebbero tali elementi di forte impatto e dissonanza in prossimità di importanti chiese romaniche.

Si evidenzia infine la non conformità complessiva del progetto alle N.T.A. del PPR richiamate e riportate nel paragrafo B.1.1.d, in particolare per quanto concerne la trasformazione delle componenti di paesaggio con valenza ambientale (aree naturali e subnaturali, seminaturali e agroforestali) e di beni paesaggistici dell'Assetto storico Culturale, che pregiudica la godibilità presente e futura di paesaggi di particolare pregio e comporta una sottrazione ed artificializzazione del suolo e delle sue caratteristiche peculiari.

Per quanto riguarda l'inclusione, anche parziale, di alcuni aerogeneratori (o delle fondazioni, piazzole, ecc.) nelle fasce di salvaguardia di cui all'art. 49 delle NTA, sono vietate "trasformazioni di qualunque natura". La realizzazione di interventi connessi all'impianto entro tali fasce ne comprometterebbe la "coerenza con l'identità della preesistenza architettonica", ne impedirebbe la pubblica fruizione; anche l'installazione di aerogeneratori in tangenza al perimetro esterno limiterebbe e condizionerebbe la futura prevista "analitica individuazione cartografica" di congrue aree di tutela condizionata da effettuare nella fase di copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR. Si evidenzia inoltre che anche eventuali interventi sugli aspetti vegetazionali o relativi ad eventuale perimetrazione dovrebbero essere sottoposti in ogni caso ad autorizzazione paesaggistica.

*Per quanto riguarda inoltre la prevista collocazione di alcuni aerogeneratori (WTG NEW 07 e 08 con i rispettivi cavidotti, aree di sosta/manovra e piazzole) all'interno della fascia costiera (ambito 14 – Golfo dell'Asinara), si segnala che ai sensi dell'art.20 delle N.T.A. potrebbe essere consentita, previa autorizzazione paesaggistica, la realizzazione di "infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R." ...".*


In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: *"PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";*

- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 17175 del 10/08/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con il parere negativo espresso con la nota del 20/07/2023 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, valutando che *"... Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-SS ha evidenziato le potenziali interferenze delle opere in progetto con il patrimonio archeologico, ha specificato le carenze rilevate nella documentazione prodotta per la fase prodromica della verifica preventiva di interesse archeologico ed ha rappresentato di aver sospeso le valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della suddetta procedura, in considerazione del parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-SS sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica. Ciò considerato, per quanto di competenza, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-SS in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023";*
- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 17892 del 18/08/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con la nota del 20/07/2023, evidenziando che *"... l'intervento proposto determina notevoli interferenze visive rispetto ai numerosi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate, incidendo in maniera significativa sulla percezione delle emergenze storico-culturali del territorio".*

**CONSIDERATO** che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. la *Relazione archeologica*, elaborato n. 224308\_D\_R\_0400, paragrafi 5 e 6, pp. 10-47; parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 20/07/2023, paragrafi A.1 e A.2 - Allegato n. 1) architettonico (per quest'ultimi vedi il paragrafo B.1.2) e paesaggistico, quali presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:


Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPINA MANCA  
DI MORES**

CN = MANCA DI MORES  
GIUSEPPINA  
C = IT



*Handwritten signature*

## LEGENDA

-  Cavidotto MT impianto eolico (ammodernamento)
-  Cavidotto AT impianto eolico (ammodernamento)
-  Aerogeneratore impianto eolico (ammodernamento)
-  Piazzole definitive e viabilità
-  Nuova Viabilità
-  Viabilità esistente da potenziare
-  Limite comunale

### Emergenze archeologiche e beni culturali rilevanti

-  Centri urbani
-  Evidenze archeologiche

### Gradi di potenziale archeologico

-  1 - Improbabile
-  2 - Molto basso
-  3 - Basso
-  4 - Controverso
-  5 - Indiziato
-  6 - Indiziato da dati topografici o da osservazioni remote
-  7 - Indiziato da ritrovamenti materiali localizzati


(da *Carta del potenziale archeologico*, elaborato n. 224308-D-D-0405-00, con relativa legenda, rappresentazione delle evidenze archeologiche presenti nel più immediato intorno del progetto industriale in esame)

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 20/07/2023 (Allegato n. 1), riporta che “... Si rileva inoltre che in base a quanto evidenziato nella *Relazione sulla massima gittata elementi rotanti (224308\_D\_R\_0327\_00)* la distanza indicativa che può essere raggiunta dalla pala di un generatore del tipo in progetto, che si distacchi dal mozzo, sia di circa 178,02 m: i nuraghi *Elighe Entosu* [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: posto a 150 m dal WTG NEW 07], *Cannas* [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: posto a 180 m dal WTG NEW 13] e *Columbos* [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: posto a 100 m dal WTG NEW 15], sono localizzati quindi entro questa distanza dagli aerogeneratori più prossimi e pertanto correrebbero il pericolo di essere danneggiati da un eventuale distacco del rotore ...”, tanto che il nuovo impianto eolico proposto in adeguamento costituisce un elemento di rischio per la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico citato, considerando che le verifiche condotte dal Proponente individuano una gittata massima effettiva pari anche a 222,52 m (v. il medesimo elaborato sopra citato, paragrafo 2, p. 4).

**CONSIDERATO** che entro la distanza massima effettiva di gittata delle pale degli aerogeneratori previsti nel nuovo progetto industriale proposto ricadono anche ulteriori beni archeologici, quali il Nuraghe Ena Longa (individuato anche come bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale vigente, con il codice ID\_PPR\_3851), posto alla distanza di 260 m dal nuovo aerogeneratore WTG NEW 12, ed il Nuraghe Piantasi (individuato anche come bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale vigente, con il codice ID\_PPR\_3885), posto alla distanza di 240 m dal nuovo aerogeneratore WTG NEW 14 (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 20/07/2023 – Allegato n. 1).

**CONSIDERATO**, pertanto, che il Proponente nel presentare il nuovo layout dell'impianto industriale di cui trattasi non ha considerato l'obbligatoria necessità, anche per il solo principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006, di garantire in ogni caso la conservazione del patrimonio archeologico sopra descritto al fine di non sottoporlo al rischio della relativa perdita a causa della incidentale rottura di una delle pale dei rotori da 170 m di diametro proposti.

**CONSIDERATO** che il parco eolico da dismettere è costituito da 35 aerogeneratori di altezza massima pari a 81 m, come illustrati dal proponente nelle seguenti immagini, dalle quali emerge come gli stessi aerogeneratori risultano svettare in maniera molto più ridotta rispetto all'intorno paesaggistico e storico-culturale, al contrario di quelli nuovi alti 203 m (quindi, con un aumento della relativa altezza massima pari a circa il 250% in più):



(da Planimetria dello stato attuale con documentazione fotografica attestante le condizioni del sito prima dell'intervento, n. 224308-D-D-0150-00, particolare, e relativa legenda)

*MA*



Figura 23 – Punto di vista aereo 1



Figura 24 – Punto di vista aereo 2




Figura 25 – Punto di vista aereo 3


(da SIA, paragrafo 3.9 – *Descrizione dell'impianto eolico esistente*, p. 96, ove si comprende che l'impianto eolico esistente – costituito da aerogeneratori alti 81 m –, stante la dimensione massima delle sue strutture industriali, risulta svettare con minore incidenza, rispetto al paesaggio esistente, al contrario, invece, di quello nuovo – con aerogeneratori alti 203 m)

**RITENUTO**, pertanto, di non poter aderire alla verifica conclusiva condotta dal Proponente, per il quale “... le mappe di intervisibilità, basate essenzialmente sul numero di aerogeneratori visibili, evidenziano un beneficio nella realizzazione del Progetto in esame rispetto a quello esistente ...” (v. SIA, paragrafo 4.8.4, p. 183), anche per quanto di seguito riconosciuto dallo stesso Proponente “... È chiaro, tuttavia, che i nuovi aerogeneratori avranno un'altezza maggiore (da 81 m a 203 m), risultando più grandi, anche se in numero inferiore, comportando una modifica della percezione visiva, che, però, come analizzato, risulta comunque non significativa dai diversi punti di vista considerati (punteggio medio 5 su 16). Dal punto di vista qualitativo, tenuto conto dell'elaborato 224308\_D\_D\_0314 Fotoinserimenti, che riporta sia lo stato attuale (35 aerogeneratori) che quello di progetto (15 aerogeneratori), volendo confrontare la diversa percezione visiva dai punti di vista sensibili considerati, è possibile affermare che essendo il Progetto d'ammodernamento caratterizzato da aerogeneratori con un'altezza maggiore, questi risultano

*MA*

*maggiormente visibili dai punti di vista più prossimi all'impianto ..."* (v. SIA, paragrafo 4.8.4, p. 183).

**CONSIDERATO** che la "stazione elettrica di condivisione 150 kV" (pari ad una superficie occupata di circa 4.200 mq) nel comune di Codrongianos (SS), prevista da FRI-EL ANGLONA S.r.l. si colloca in una posizione limitrofa e direttamente prospiciente il bene culturale architettonico di cui alla chiesa romanica di S. Antonio abate di Salvemor e dei resti del relativo villaggio (chiesa ricadente nel comune di Ploaghe ed oggetto di vincolo diretto ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con decreto CO.RE.PA.CU. del MiC n. 44 del 29 giugno 2022 – reso pubblico sul sito [www.sardegna.beniculturali.it](http://www.sardegna.beniculturali.it) – sezione "Beni dichiarati di interesse culturale"; la stessa chiesa e i resti del villaggio risultano essere anche beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'allora vigente art. 134, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 42 del 2004; PPR – NTA, articoli 48 e 49, comma 1, lett. a, Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale):



(da *Planimetria di progetto su CTR* con indicazione dei tracciati delle reti esterne e localizzazione delle centrali – Foglio 6, n. 224308\_D\_D\_0206\_00, particolare – la stazione elettrica di condivisione è indicata con un cerchio VERDE. La chiesa romanica di S. Antonio abate di Salvemor è indicata con un cerchio ROSSO)

**CONSIDERATO** che la previsione di opere di collegamento alla RTN dell'impianto industriale di cui trattasi comportano la realizzazione di una "stazione elettrica di condivisione 150 kV" nel comune di Codrongianos, da localizzarsi in prossimità della chiesa romanica e dei resti del villaggio di Sant'Antonio di Salvemor e che in analogia con quanto già valutato per un altro progetto di impianto eolico di uguale previsione (v. impianto eolico denominato "SU SASSITTU" – codice MASE-VA ID\_VIP 8143, ed il parere tecnico istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota prot. n. 6298 del 29/11/2022), la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 20/07/2023 (Allegato n. 1), segnala che "... • non è stata effettuata la VPIA per il cavidotto e la stazione elettrica di condivisione localizzata in Comune di Codrongianos, a sud della chiesa e dell'insediamento di Sant'Antonio di Salvemor ... La Stazione elettrica e le opere di connessione ad essa (strada e cavidotti) sono localizzati in un'area molto prossima alla chiesa di Sant'Antonio di Salvemor e al pertinente villaggio, che ad oggi non è ancora possibile delimitare. Si deve inoltre rilevare che nel 2019 è stato avviato il procedimento relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di ampliamento della vicina stazione Terna di Codrongianos, i cui elaborati sono consultabili al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7188>, nell'ambito del quale questa Soprintendenza ha espresso il proprio parere istruttorio a favore dell'ampliamento a sud della stazione esistente rispetto che a ovest, per preservare la chiesa e il villaggio di

*Sant'Antonio di Salvennor. La soluzione proposta appare quindi molto problematica ... Inoltre le Stazioni "Utenza" e di "Condivisione", come rappresentate nel progetto, appaiono del tutto incongrue, prive di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto e di adeguate opere di mitigazione, anche in relazione a quanto prescritto sia nelle NTA dei piani urbanistici che nelle NTA del PPR, e le previsioni di progetto collocherebbero tali elementi di forte impatto e dissonanza in prossimità di importanti chiese romaniche ...". Anche la strada di accesso, per come previsto negli elaborati presentati dal Proponente, risulta incompatibile con la tutela dei suddetti beni culturali e paesaggistici per le ragioni evidenziate nel parere tecnico istruttorio reso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 30773 del 16/09/2022 (che qui si intende come integralmente ripresa), allegato al decreto di dichiarazione di compatibilità ambientale di competenza statale n. 123 del 22 marzo 2022, relativo al progetto presentato da Terna S.p.A. per la realizzazione di una nuova stazione di conversione adiacente a quella già esistente, nell'ambito del progetto volto alla costruzione e all'esercizio del "SA.CO.I.3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia (opere in territorio italiano). Opere da realizzarsi: in Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comuni di Codrongianose Santa Teresa Gallura; in Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Suvereto e San Vincenzo (Pos. n. EL-430)" (procedura MASE-VA: ID\_VIP 4811, decreto e parere tecnico istruttorio resi pubblici sul relativo portale VAA del MASE). Che le suddette medesime ragioni di incompatibilità per la realizzazione della "stazione elettrica di condivisione 150 kV" sono dovute alla sostanziale coincidenza della localizzazione della predetta stazione con la già dichiarata non compatibile localizzazione della cosiddetta *Alternativa n. 1* per la nuova centrale di conversione del progetto ID\_VIP 4811 sopra citato, anzi, risultando la localizzazione della predetta stazione ancora più prossima ai richiamati beni culturali e paesaggistici. Tale incompatibilità localizzativa non potrebbe neanche venir meno nel caso in cui si ritenesse di realizzare quinte vegetazionali tra gli stessi beni culturali e paesaggistici e la nuova stazione, in quanto si otterrebbe un effetto schermante tra la medesima chiesa e la nuova stazione di conversione tale da costituire un elemento di frammentazione del paesaggio godibile dai suddetti beni, che invece deve poter continuarsi a godere con le più ampie visuali superstiti del loro intorno storico e, per quanto ancora possibile, naturale:*

Handwritten signature and mark in blue ink, consisting of a star-like symbol and the letters 'MA'.

ID PUNTO: P5 - STAZIONE UTENZA

STATO DI PROGETTO



(da progetto eolico “SU SASSITTU” – codice MASE-VA ID\_VIP 8143 - SIA - *Fotoinserimenti con visuali ravvicinate*, elaborato n. WPD-CH-RA8-11, punto di vista P5 – Stazione Utenza, sulla dx – ovale ROSSO - la chiesa di S. Antonio di Salvener e la relativa area di interesse archeologico, con rappresentata la “stazione elettrica di condivisione 150 kV” relativa anche al progetto di cui trattasi denominato “NULVI TERGU”, codice MASE ID\_VIP 9392)

**CONSIDERATO** che la predetta motivazione di tutela del bene culturale della chiesa di Sant’Antonio di Salvenero e del relativo villaggio medievale si debba estendere anche alla considerazione dello stesso bene e villaggio da parte del vigente Piano paesaggistico regionale (PPR) quali beni paesaggistici tipizzati e individuati ai sensi degli articoli 48 e 48 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), identificati con i rispettivi codici ID. PPR 709 e 10138 del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari* dello stesso PPR.

**RITENUTO**, per quanto sopra, che l’impatto sul fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico determinato dalla localizzazione della nuova “stazione elettrica di condivisione 150 kV” sia, nella fase di esercizio del nuovo impianto industriale di cui trattasi, negativo, non potendosi considerare eventuali mitigazioni vegetazionali come un elemento sufficiente a ridurre o annullare il predetto impatto, come sopra illustrato, tantomeno essere un beneficio in quanto determinerebbero la creazione di una barriera visiva per il godimento del relativo paesaggio circostante come ancora preservatosi intorno alla chiesa di Sant’Antonio di Salvenero e al relativo villaggio medievale.

**VISTO** il decreto CO.RE.PA.CU n. 44 del 29/06/2022, recante la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, dell’immobile denominato “Chiesa di Sant’Antonio Abate di Salvener”:





*Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro



Ploaghe, chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor. Prospetto anteriore (foto di repertorio, *open source*)



Ploaghe, chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor. Prospetto posteriore (foto di repertorio, *open source*)

(da *Relazione storico descrittiva* allegata al decreto CO.RE.PA.CU n. 44 del 29/06/2022, particolare della documentazione fotografica allegata)

**CONSIDERATO** che i profili e i livelli di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio considerati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per l'esistente impianto (risalenti al 2003 ed al 2004) risultano, pertanto, notevolmente mutati ed incrementati nelle aree interessate a seguito anche dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2004 e, quindi, della conseguente entrata in vigore il 09/09/2006 dell'approvato Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, il quale articolo 4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, recante "Efficacia del P.P.R. e

*MA*

*ambito di applicazione", al comma 5 stabilisce che "I beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del P.P.R., indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all'art. 14", quest'ultimi relativi al solo ambito di paesaggio costiero, come anche per il quale articolo 18, recante "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale", il relativo comma 4 stabilisce che "I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili".*

**VERIFICATO** che, pur trattandosi il progetto di potenziamento in esame la sostituzione di uno esistente, le diverse caratteristiche esistenti tra le relative strutture (aerogeneratori originari pari ad una altezza totale di 81 m; aerogeneratori in progetto pari ad una altezza totale di 203 m) hanno dimostrato come le valutazioni a suo tempo effettuate per il progetto esistente non sono apparse riutilizzabili nel presente procedimento (anche perché non oggetto di una valutazione di impatto ambientale, unico procedimento in grado di valutare nell'insieme tutti i probabili impatti significativi e negativi che un progetto industriale di tale tipologia può generare), anche a causa del mutamento sostanziale del quadro di tutela paesaggistica e legislativo nel frattempo intervenuto in materia, che hanno reso il primo assai più variegato a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, la cui applicazione nel caso dei beni paesaggistici si estende anche alle aree interne della Sardegna (cfr. articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, recante "Efficacia del P.P.R. e ambito di applicazione"). Tale aggiornato quadro di tutela paesaggistico è stato di conseguenza considerato nel presente parere tecnico istruttorio.

**CONSIDERATO**, pertanto, il rilevante ulteriore numero di beni culturali e paesaggistici presenti nell'area interessata (anche ristretta alla fascia di rispetto pari a 3 km), dai quali il nuovo impianto eolico (con strutture industriali alte 203 m, invece delle esistenti alte 81 m) è intervisibile, come dimostrato dalla documentazione prodotta da FRI-EL Anglona S.r.l., tanto da non consentire l'adesione alla verifica fatta dal medesimo Proponente per il quale l'effetto selva complessivo delle medesime strutture industriali sarebbe ridotto per il solo fatto che i nuovi aerogeneratori sono in numero inferiore rispetto a quelli esistenti (15, invece di 35). Quanto sopra, perché in tale valutazione non emerge quale significativo il numero massimo di aerogeneratori contemporaneamente intervisibile da uno specifico punto, quanto al contrario risulta determinante l'abnorme aumento delle dimensioni degli stessi aerogeneratori, che determina un nuovo incompatibile impatto sul patrimonio culturale e il paesaggio individuato come esistente nell'area vasta interessata. In tal senso, si vedano i fotoinserti presentati da FRI-EL Anglona S.r.l. (elaborato n. 224308-D-D-0314-00), ove in molti casi l'intervisibilità precedentemente non esistente con beni culturali viene a determinarsi con i nuovi aerogeneratori alti 203 m (v. dal Castello dei Doria, nel comune di Chiaramonti, o il Castello dei Malaspina, nel comune di Osilo):





Figura 17 – Stralcio della Mappa d'intervisibilità\_Progetto d'Ammodernamento  
(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. 224308-D-R-0313 Rev. 00, fig. 17, p. 67)

MA




(da Fotoinserimenti, elaborato n. 224308-D-D-0314-00, punto di osservazione n. 5 dal Castello dei Malaspina in comune di Osilo)

**CONSIDERATO** che il riferimento effettuato dal Proponente alla definizione del progetto industriale di cui trattasi come “non sostanziale” attiene al procedimento di autorizzazione unica come ulteriormente disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il quale comma 3 fa salve, ove previste, le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, quale quella di cui trattasi. D’altronde, il nuovo progetto industriale qui in valutazione è qualificato dal medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da assoggettarsi a valutazione di impatto ambientale secondo la categoria 2, sesto alinea, dell’Allegato II alla Parte Seconda, in quanto rientrante tra gli “*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW ...*”, stante la determinazione di poter generare probabili effetti significativi, diretti e indiretti, anche sul fattore ambientale definito dall’art. 5, comma 1, lett. c del predetto decreto legislativo come “patrimonio culturale” e “paesaggio”. Pertanto, il nuovo progetto di cui trattasi deve essere valutato nel presente procedimento di VIA quale probabile generatore di impatti ambientali sul predetto fattore del patrimonio culturale e del paesaggio, fatte salve la diversa procedura da attuarsi nel successivo e diverso procedimento di autorizzazione unica, oggetto delle semplificazioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 28 del 2011, che si ripete fanno salvo il procedimento di VIA, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per l’integrazione del provvedimento di VIA in quello di autorizzazione.

**CONSIDERATO** che la valutazione operata dal Ministero della cultura nell’ambito del fatto salvo procedimento di VIA ha evidenziato impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio cultura e del paesaggio come descritto nel presente parere tecnico istruttorio, tanto da non potersi dichiarare la compatibilità ambientale del nuovo progetto industriale proposto, anche in considerazione del fatto che quanto dichiarato dal Proponente relativamente ai supposti benefici per il paesaggio come derivanti dalla riduzione del numero di aerogeneratori non appare emergere dall’istruttoria condotta sulla base di quanto sopra rilevato in merito alle nuove e ben più vaste<sub>33</sub>

*MA*

incidenze negative generate delle nuove infrastrutture industriali (v. gli aerogeneratori alti 203 m, rispetto a quelli esistenti alti 81 m – v. la *Relazione tecnica*, elaborato n. 224308-D-GR-0102, paragrafo 6.4 *Motivazione scelta progettuale*, pp. 18-19). D'altronde, il nuovo layout proposto è ben lungi dall'aver ridotto l'impegno territoriale complessivo occupato dal progetto industriale proposto con 15 aerogeneratori, rispetto ai 35 esistenti, come descritto dal Proponente per rilevare il proprio impegno a ridurre l'impatto paesaggistico complessivo e, quindi, ritenere il nuovo progetto più compatibile di quello a suo tempo autorizzato:




(elaborazione Soprintendenza speciale per il PNRR con sovrapposizione dei dati GIS forniti dal Proponente per il nuovo impianto industriale – aerogeneratori WTG in colore VERDE – e l'esistente impianto – aerogeneratori WTG in colore ROSA – al quale si sommeranno ulteriori impianti eolici in corso di valutazione VIA – v. il progetto denominato "MATTESUIA" identificato dal MASE-VA con codice ID\_VIP 9679)

**CONSIDERATO**, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori previsti costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianti industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici e, tantomeno, architettonici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed oggi ai sensi dell'art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati (alti 203 m) e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

*MA*

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda lo studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa analisi degli effetti di shadow-flickering (v. elaborato *Relazione di shadow flickering*, n. 224308-D-R-0332-00) e l'allegata *Mappa delle ore di ombreggiamento (WORST CASE)*, ha determinato che anche i beni culturali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 20/07/2023 (Allegato n. 1) rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti il nuovo impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza, la cui vastità territoriale di influenza non appare essere stata ridotta rispetto all'impianto eolico esistente, come invece assunto dal Proponente a descrizione della propria nuova proposta progettuale. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico o architettonico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



MA



(da *Relazione di shadow flickering, Mappa delle ore di ombreggiamento (WORST CASE)*, con relativa legenda, elaborato n. 224308-D-R-0332-00)

**CONSIDERATO** che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa di tutti gli aerogeneratori previsti (o anche di coloritura delle pale del rotore ai fini della diminuzione del rischio di impatto dell'avifauna – v. SIA, paragrafo 4.7.8, p. 173), alti 203 m (v. SIA, paragrafo 4.8.3, pp. 178-179, ove l'impatto paesaggistico in fase di esercizio è valutato come di *Significatività impatto residuo - BASSA* perché esiste, tra l'altro, già un impianto eolico, tuttavia di ben diverse caratteristiche costruttive e di dimensioni massime raggiunte), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

**CONSIDERATO**, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca nell'ambito delle fasce di rispetto definite per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili dall'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante i beni archeologici ed architettonici presenti, che il Proponente nel SIA individui per una sola parte rispetto a quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 20/07/2023 (Allegato n. 1).

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile,



anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.


**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *"1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

**CONSIDERATO** che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 20/07/2023 – paragrafo B.2.1.b, Allegato n. 1) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale del 20/07/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti eolici industriali in corso di istruttoria VIA di competenza statale nell'area vasta in esame il progetto del parco eolico denominato "NULVI TERGU" - MASE-VA: ID\_VIP 9392, identificato con riquadro con LINEA ROSSA e con gli aerogeneratori in VERDE)


**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaca, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:

*MA*



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

*Handwritten signature*

**CONSIDERATO**, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID\_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

**CONSIDERATO** che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 203 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (v. SIA, paragrafo 5. *Conclusioni*, p. 222, ove il Proponente sostiene, senza una particolare verifica, che gli interventi progettuali previsti siano anche a tutto vantaggio dell’attività di prevenzione e gestione degli incendi).

**CONSIDERATO**, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio e alto più prossime alla stessa localizzazione, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

**CONSIDERATO**, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

**CONSIDERATO**, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione

indirizzata all'autorità competente.

**CONSIDERATO** che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "... *In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

**CONSIDERATO** che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. 224308-D-R-0111-00 e SIA, paragrafo 4.15) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali che connesse previste), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti (e, quindi, non solo per quella relativa al *Paesaggio*, trattato in maniera del tutto incompleta nella sola pag. 15 riferita al paragrafo 4.4, ma anche per quella archeologica ed architettonica), come rilevato esistere quale impatto significativo e negativo dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 20/07/2023 – Allegato n. 1), predisponendo per ciascuna componente gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame. Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse archeologico ed architettonico, oltre che paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da FRI-EL ANGLONA S.r.l.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale del 20/07/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota del 20/07/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia che l'area prescelta per la realizzazione del nuovo progetto industriale non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico, stante la prevista localizzazione di nuovi aerogeneratori alti 203 m, tanto da esprimere un parere contrario alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

**RITENUTO** di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 20/07/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere contrario alla dichiarazione di compatibilità ambientale.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza


Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 20/07/2023 (paragrafi B.2.1.c e B.2.1.d – Allegato n. 1).

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 20/07/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 10/08/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 18/08/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto di ammodernamento complessivo ("repowering") del "PARCO EOLICO NULVI TERGU" esistente da 29,75 MW in un parco con potenza totale finale pari a 99 MW ed opere connesse ed infrastrutture indispensabili - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos, nella provincia di Sassari.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DGABAP  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla  
Soprintendenza Speciale  
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
[piero.aebischer@cultura.gov.it](mailto:piero.aebischer@cultura.gov.it)

OGGETTO: [ID\_VIP: 9392] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos) - Progetto di ammodernamento complessivo ("repowering") del "PARCO EOLICO NULVI TERGU" esistente da 29,75 MW in un parco con potenza totale finale pari a 99 MW ed opere connesse ed infrastrutture indispensabili – Progetto definitivo.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC). Parere endoprocedimentale  
Proponente: FRI-EL Anglona S.r.l.

Rif. Vs. nota n. 3908 del 16.03.2023, ns. prot. n. 4129 del 17.03.2023.

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Il progetto prevede la dismissione dell'impianto eolico esistente tra Nulvi e Tergu e la sostituzione dello stesso con uno nuovo.

L'impianto da dismettere è costituito da:

- 35 aerogeneratori (modello Vestas V52) con altezza al mozzo di 55 m e diametro del rotore di 52 m (altezza complessiva pari a 81 m);
- cavidotto interrato di collegamento in media tensione fra gli aerogeneratori e la Stazione di Utenza;
- n. 1 Stazione elettrica di Utenza con i relativi impianti elettrici MT/AT ubicata nel Comune di Tergu.

Il progetto di ammodernamento complessivo (*repowering*) dell'impianto eolico esistente prevede l'installazione di 15 aerogeneratori, con altezza al mozzo di 118 m e diametro del rotore di 170 m (altezza totale pari a 203 m) e potenza unitaria massima di 6,6 MW, per una potenza totale pari a 99 MW, da realizzare nel medesimo sito. Le opere connesse ed infrastrutture indispensabili saranno ubicate nei comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos.

Il parco sarà collegato alla Rete Elettrica Nazionale mediante connessione con uno stallo a 150 KV in antenna all'interno della Stazione elettrica 380/150KV RTN ricadente nel comune di Codrongianos (SS), mentre la Stazione elettrica di Utenza 150/30KV ricadrà nel comune di Nulvi.

Nell'elaborato Survey Road (AE-1) viene esaminato il percorso scelto per permettere il transito dei mezzi eccezionali necessari al trasporto dei *main components* degli aerogeneratori in progetto, da Porto Torres, passando per Sorso, Castelsardo, Tergu per poi arrivare a Nulvi: nella relazione sono evidenziate le diverse



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

lavorazioni necessarie per permettere il passaggio dei mezzi, dal taglio della vegetazione, all'allargamento delle carreggiate mediante opere di demolizione e sbancamento.

Per quanto attiene la viabilità interna al parco eolico è previsto l'adeguamento di alcuni tratti delle strade esistenti per agevolare il passaggio dei mezzi che trasporteranno gli aerogeneratori e la costruzione di nuove piste.

Il repowering dell'impianto eolico Nulvi Tergu interessa un territorio, poco distante dalla costa nord, di particolare pregio sia sotto il profilo degli scenari paesaggistici, caratterizzati da morfologia varia, con rilievi collinari in gran parte coperti da boschi e ancora prevalentemente naturali, all'interno di un ambito posto al centro di una corona di nuclei abitati che ancora conservano integri interessanti centri storici e che su tali scenari naturali si affacciano, spesso dalla sommità di rilievi dai quali già dall'antichità fortificazioni e castelli, ancora oggi esistenti, controllavano il territorio, sia per quanto riguarda le emergenze storico-culturali che, numerosissime, testimoniano della frequentazione continuativa dei luoghi dalla preistoria al medioevo e insieme agli elementi naturali segnano in modo fortemente riconoscibile il paesaggio.

## ALLEGATO A-BA

### Area Funzionale Patrimonio Archeologico

#### Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, di seguito VPIA, (224308\_D\_R\_0400\_00) e le carte allegata (224308\_D\_D\_0403\_00 Carta della visibilità dei suoli, 224308\_D\_D\_0404\_00 Carta dei vincoli archeologici, 224308\_D\_D\_0405\_00 Carta del potenziale archeologico, D\_D\_0401\_00\_a Tavole del survey\_1di2, D\_D\_0401\_00\_b Tavole del survey\_2di2) redatte dalla dott.ssa Giuseppina Manca di Mores, in possesso dei requisiti di legge.

Dall'esame della documentazione sopra menzionata si evidenzia che:

- la VPIA non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il *Template Gis*. Qualora la stessa fosse stata commissionata prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida suddette, si chiede di trasmettere la documentazione attestante la data di conferimento dell'incarico;
- manca il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- sono state realizzate le ricerche bibliografica e di archivio;
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un areale di circa 10 km attorno al progetto: l'elenco dei monumenti presenti in relazione comprende 550 siti archeologici;
- nelle carte allegata alla relazione sono rappresentati in maniera puntiforme solo i beni più prossimi all'impianto o solo i beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. (nell'elaborato 224308\_D\_D\_0404\_00 Carta dei vincoli archeologici);
- i vincoli sono stati indicati in relazione, mentre in cartografia sono rappresentati in maniera puntiforme e non risultano quindi perimetrati; si segnala che non è stato citato il vincolo relativo al Nuraghe Padronu di Nulvi (DCR n. 1847 del 19.12.2019);
- tutti i siti prossimi all'impianto sono stati rappresentati con geometria puntuale, fatto che non permette di capire la reale estensione delle emergenze archeologiche menzionate e l'impatto che potrebbe avere su di esse la costruzione dell'impianto;
- non è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato come fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR, come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR;
- sono state effettuate le ricognizioni, con la definizione e descrizione di 40 UR: pur essendo menzionate alcune anomalie riscontrate in sopralluogo (ad es. pietre di grandi dimensioni, forse pertinenti a



strutture antiche anche se decontestualizzate in UR 7, 8, 24, roccia madre e grandi pietre con segni di cava in UR 10, resti di selciato in UR 11 e 13) le stesse non sono state posizionate sulla carta;

- per quanto attiene il grado di visibilità riscontrato in ricognizione, valutata la documentazione fotografica allegata alle schede prodotte, ove presenti strade asfaltate e cunette non pulite essa non può essere considerata alta, così come nei casi in cui i terreni sono caratterizzati dalla presenza di foraggere falciate che in parte coprono il suolo (ad es. UR 1, 6, 9, 20, 23 ecc...);
- il potenziale archeologico è stato valutato come molto basso nelle aree di installazione degli aerogeneratori WTG 1 (UR1), 4 (UR 6), 10-11 (UR22, 24), e nei tratti di cavidotto UR 20, 21, 23 e 33b, come basso nelle aree dei WTG 2 (UR3), 3 (UR2), 5 (UR5), 6, 7-8-9 (UR9, 12, 14), 13 (UR7), 14 (UR8) e nei tratti di cavidotto UR13, 15-19, 25 a, 26-33 a, 34-35, 37-38, 40; potenziale di grado 4 – controverso è stato proposto per l'area di installazione del WTG 15 (UR11) e le UR 25b e 39, e di grado 5 – indiziato per l'aerogeneratore WTG 12 (UR10); un grado 7 - potenziale medio-alto è stato riscontrato nei pressi del tracciato su strada del cavidotto della UR36 (Nuraghe Ena Longa entro il limite esterno orientale della fascia laterale di survey di 25 m).
- il rischio archeologico è stato valutato complessivamente basso, con rischio medio nell'area di installazione del WTG 15 (UR11) e le UR 25b e 39, e WTG 12 (UR10). Un grado potenzialmente maggiore, medio-alto, è stato attribuito alle lavorazioni previste per la posa del cavidotto su strada nell'UR 36, considerata la vicinanza con il Nuraghe Ena Longa (circa 20 m). Si ricorda che ove la visibilità in ricognizione sia bassa il rischio archeologico deve essere considerato almeno medio;
- si segnala che non è stata prodotta la carta del rischio archeologico, ma solo quella del potenziale;
- non è stata effettuata la VPIA per il cavidotto e la stazione elettrica di condivisione localizzata in Comune di Codrongianos, a sud della chiesa e dell'insediamento di Sant'Antonio di Salvennor.

#### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

I territori di Nulvi e Tergu sono popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai giorni nostri.

Tracce della prima frequentazione dell'area sono date dalle due importanti muraglie megalitiche di Monte Elva, situate in prossimità dei nuraghi Monte Elva 2 e Elighe Entosu. La zona è abitata capillarmente in epoca nuragica, come dimostrano le decine di nuraghi con relativi villaggi tra i quali spicca il nuraghe Alvu, caratterizzato da una muratura bicroma resa con tecnica isodoma nella parte alta.

Di notevole importanza è il complesso archeologico di Irru in cui è evidente anche una frequentazione successiva a quella nuragica che, sia nell'area del pozzo che in quella del nuraghe e dell'insediamento, include l'epoca romana e arriva almeno al VII sec. d.C.

L'epoca medievale è testimoniata da numerose chiese tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si può citare quella di Nostra Signora di Tergu, nata come abbazia nel corso dell'XI secolo.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo viste le carenze riscontrate nella VPIA soprattutto per quanto attiene il cavidotto e la Stazione Elettrica (Comuni di Nulvi, Chiamonti e Ploaghe), comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dall'impianto in progetto.

Le denominazioni sono quelle presentate nella VPIA.

#### **Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.**

##### **Comune di Nulvi**

- Nuraghe Alvu (DM del 12-03-1968)
- Nuraghe Boinalzu o Su Analzu (DM del 12-03-1968)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Nuraghe Padronu (DCR n. 1847 del 19.12.2019)

#### **Comune di Tergu**

- Nuraghe Riu Riu (DM del 14.10.1987)

#### **Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)**

##### **Comune di Nulvi**

- Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)
- Nuraghe Gavineddu (ID\_PPR\_3857)
- Nuraghe Terri Ruju (ID\_PPR\_3896)
- Nuraghe Paju Nieddu (ID\_PPR\_3889)
- Nuraghe Mattisuja (ID\_PPR\_3867)
- Nuraghe Sa Marchesa (ID\_PPR\_3869)
- Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842)
- Nuraghe Antonuzzu (ID\_PPR\_3830)
- Nuraghe Conca Niedda (ID\_PPR\_3846)
- Nuraghe Sas Seddas (ID\_PPR\_3894)
- Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844)
- Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)
- Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)
- Nuraghe Pianu Ederas (ID\_PPR\_3886)
- Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876)
- Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848)
- Nuraghe Monte Elva 1 e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3871)
- Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)
- Nuraghe Elighe Entosu e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849)
- Nuraghe Funtana Loda (ID\_PPR\_3856)
- Nuraghe Fraile (ID\_PPR\_3854)
- Nuraghe S'Arza (ID\_PPR\_3832)
- Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)
- Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)
- Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe)
- Nuraghe S' Aspru (ID\_PPR\_3829)
- Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3885)
- Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3868)
- Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3828) Bovu Intro
- Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3835) Nuraghe Elighe
- Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3829) Nuraghe S'Aspru
- Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852)
- Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)
- Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)
- Nuraghe Su Crabione ID\_PPR\_3847)
- Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391)
- Nuraghe Monte Su Furru
- Nuraghe Su Caschinalzu ( ID\_PPR\_3840)
- Nuraghe Su Aldosu posto ad est rispetto al nuraghe Alvu



### **Comune di Tergu**

- Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)
- Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)
- Nuraghe Tula ( ID\_PPR\_ 4394)
- Nuraghe Li Sesini ( ID\_PPR\_ 4396)

### **Comune di Sedini**

- Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)

### **Altri elementi di interesse archeologico**

#### **Comune di Nulvi**

- Chiesa di San Gavino
- Chiesa di San Michele
- Inseediamento medievale di Villafranca d' Eri
- Muraglia di Monte d'Eri
- Nuraghe Monte Su Furrù
- Complesso nuragico a nord di nuraghe don Giuannantoni
- Nuraghe Columbus
- Nuraghe Su Paladinu
- Domus de janas di Ladina
- Tomba di giganti Su Paladinu
- Pozzo nuragico a N di nuraghe Gavineddu
- Nuraghe s.n. ad est di nuraghe Alvu
- Nuraghe Su Aldosu
- Nuraghe Fraile
- Nuraghe s.n. a sud ovest di nuraghe Ledda
- Nuraghe s.n. a nord di Nuraghe Giuanne Elias
- Nuraghe Domo Bacchileddu
- Nuraghe Padronu

#### **Comune di Tergu**

- Nuraghe De Mesu
- Tomba di giganti di Rocca Ruja
- Fortificazione di Punta Cobelciada
- Nuraghe Badde Lu

### **A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento**

Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi.

Le misure sono state prese dal punto in cui è in progetto l'installazione della pala, e sarebbero inferiori se prese dalla parte esterna dell'ingombro della piazzola. Si fa presente che, a seguito della necessaria perimetrazione tramite geometria poligonale della massima estensione dei siti più prossimi all'impianto, le distanze si ridurranno ulteriormente.

Mancano le distanze con le emergenze archeologiche segnalate nelle schede UR, poiché le stesse evidenze non sono state georeferenziate sulle carte prodotte.

### **WTG NEW 01**

1130 m circa da Nuraghe Figù Pinta (ID\_PPR\_3852)

1100 m circa da Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391)

1300 m circa da Chiesa di San Gavino



1300 m circa da Insediamento medievale di Villafranca d' Eri  
1300 m circa da Muraglia di Monte d'Eri  
1300 m circa da Nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847)  
1350 m circa da Chiesa di San Michele

#### **WTG NEW 02**

500 m circa da Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
900 m circa da nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1000 m da nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1280 m circa da nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1300 m circa da Chiesa di San Gavino  
1300 m circa da Chiesa di San Michele  
1300 m circa da Insediamento medievale di Villafranca d' Eri  
1300 m circa da Muraglia di Monte d'Eri  
1400 m circa da Nuraghe Monte Su Furru  
1400 m circa dalle Domus de janus di Ladina

#### **WTG NEW 03**

340 m circa da Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
770 m da nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
800 m circa da nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847)  
1000 m da Nuraghe Monte Su Furru  
1200 m circa da nuraghe Su Paladinu  
1200 m circa da Domus de janus di Ladina  
1210 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1270 da Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1400 m da Nuraghe Elighe Entosu e Muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849)  
1500 m circa da Chiesa di San Gavino  
1500 m circa da Chiesa di San Michele  
1500 m circa da Insediamento medievale di Villafranca d' Eri  
1500 m circa da Muraglia di Monte d'Eri

#### **WTG NEW 04**

900 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
880 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1280 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1360 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1300 m circa da Chiesa di San Gavino  
1300 m circa da Chiesa di San Michele  
1300 m circa da Insediamento medievale di Villafranca d' Eri  
1300 m circa da Muraglia di Monte d'Eri  
1490 m circa da Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3844)  
1500 m circa da Domus de janus di Ladina  
1600 m circa da Nuraghe Monte Su Furru

#### **WTG NEW 05**

460 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
900 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
990 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1050 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1050 m circa dal Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844)



1200 m circa dalle Domus de janas di Ladina  
1300 m circa dal Nuraghe Columbos  
1340 m circa dal Nuraghe Monte Su Furru  
1500 circa dal Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
1600 m circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)

#### **WTG NEW 06**

700 m circa dal Nuraghe circa Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1050 m circa dal Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844)  
1220 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1300 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
1400 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1500 m circa dal Nuraghe Columbos  
1520 m circa dal Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842)  
1540 m circa dal Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)

#### **WTG NEW 07**

150 m circa dal Nuraghe Elighe Entosu e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849) (risulta all'interno o al limite del buffer di 100 m previsto da artt.48-49 delle NTA del PPR)  
330 m circa dal Nuraghe Monte Elva 1 e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3871)  
420 m circa Nuraghe Su Paladinu  
500 m circa dalle Domus de janas di Ladina  
520 m circa dal Nuraghe Monte Su Furru  
840 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1150 m circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)  
1220 m circa dal Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848)  
1220 m circa dal Nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847)  
1320 m circa dal Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876)  
1380 m circa dal Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
1380 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1400 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)  
1400 m circa dal Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844)  
1400 m circa dal Nuraghe S'Aspru (ID\_PPR\_3829)  
1540 m circa dal Nuraghe Elighe (ID\_PPR\_3835)

#### **WTG NEW 08**

400 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
550 m circa dal Nuraghe Badde Lu  
660 m circa dalla Tomba di giganti di Rocca Ruja  
850 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
1130 m circa dal Nuraghe De Mesu  
1330 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1400 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
1500 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)

#### **WTG NEW 09**

350 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
400 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
600 m circa dal Nuraghe Badde Lu  
780 m circa dal Nuraghe De Mesu



750 m circa dal Tomba di giganti di Rocca Ruja  
1000 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
1150 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1530 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)  
1530 m circa dal Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394)

#### **WTG NEW 10**

330 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
420 m circa dal Nuraghe De Mesu  
470 m circa dal Tomba di giganti di Rocca Ruja  
800 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
950 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1150 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
1100 m circa dal Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394)  
1340 m circa dal Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852)  
1420 m circa dal Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391)  
1410 m circa dal Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)  
1470 m circa dall'Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe Giuanne Elias 1)  
1580 m circa dal Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)  
1580 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)

#### **WTG NEW 11**

800 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
900 m circa dal Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391)  
900 m circa dal Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852)  
930 m circa dal Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394)  
1020 m circa dal Nuraghe De Mesu  
1020 m circa dalla Tomba di giganti di Rocca Ruja  
1150 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
1400 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1500 m circa dal Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)  
1600 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
1600 m circa dall'Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe Giuanne Elias 1)  
1600 m circa dal Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)

#### **WTG NEW 12**

260 m circa dal Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
370 m circa da Nuraghe Cobelciada (ID\_PPr\_3844)  
610 m circa dal Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842)  
650 m circa dal Nuraghe Antonuzzu (ID\_PPR\_3830)  
650 m circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)  
850 m circa dal Nuraghe Sa Marchesa (ID\_PPR\_3869)  
920 m circa dal Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848)  
1040 m circa Nuraghe Sasa Seddas (ID\_PPR\_3894)  
1100 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1150 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
1150 m circa dal Nuraghe Puju Nieddu (ID\_PPR\_3889)  
1150 m circa dal Nuraghe Mattisuja (ID\_PPR\_3867)  
1150 m circa dal Nuraghe Pianu Ederas (ID\_PPR\_3886)  
1150 m circa dal Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876)  
1150 m circa dal Pozzo nuragico? A N di nuraghe Gavineddu



1250 m circa dal Nuraghe Monte Elva 1 e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3871)  
1300 m circa dalle Domus de janas di Ladina  
1350 m circa dal Nuraghe Conca Niedda (ID\_PPR\_3846)  
1350 m circa dal Nuraghe Gavineddu (ID\_PPR\_3857)  
1350 m circa dal Nuraghe Elighe Entosu e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849)  
1400 m circa dal Nuraghe Su Caschinalzu (ID\_PPR\_3840)  
1600 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1600 m circa dal Nuraghe Terri Ruju (ID\_PPR\_3896)  
1600 m circa dal Nuraghe Monte Su Furrù

#### **WTG NEW 13**

180 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400) (risulta all'interno o al limite del buffer di 100 m previsto da artt.48-49 delle NTA del PPR)  
450 m circa dal Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389)  
500 m circa dal Nuraghe De Mesu  
520 m circa dalla Tomba di giganti di Rocca Ruja  
800 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)  
950 m circa dall' Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe)  
1000 m circa dal Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396)  
1020 m circa dal Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)  
1200 m circa Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)  
1200 m circa dalla Fortificazione di Punta Cobelciada  
1600 m circa dal Nuraghe S'Arza (ID\_PPR\_3832)  
1600 m circa dal Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3885)

#### **WTG NEW 14**

240 m circa dal Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3885)  
43 metri circa dal Nuraghe S'Arza (ID\_PPR\_3832)  
640 metri circa dal Nuraghe Fraile (ID\_PPR\_3854)  
500 metri circa dal Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe)  
620 metri circa dal Nuraghe Alvu vincolo diretto del 12-03-1968  
670 metri circa dal Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877)  
630 metri circa dal Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859)  
700 metri circa dal Nuraghe Boinalzu o Su Analzu vincolo diretto del 12-03-1968  
800 metri circa dal Nuraghe Funtana Loda (ID\_PPR\_3856)  
850 m circa dal Nuraghe Su Aldosu posto ad est rispetto al nuraghe Alvu  
1500 m circa dal Nuraghe S' Aspru (ID\_PPR\_3829)  
1550 m circa dal Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400)  
1550 m circa dal Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399)

#### **WTG NEW 15**

100 m circa dal Nuraghe Columbus  
350 m circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)  
350 m circa dal Complesso nuragico a nord di nuraghe don Giuannantoni  
550 m circa dal Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848)  
560 m circa da Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
650 m circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
700 m circa da Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3844)  
750 m circa dalle Domus de janas di Ladina  
850 m circa dal Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876)  
980 m circa dal Nuraghe Monte Su Furrù



1030 m circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
1100 m circa dal Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863)  
1200 m circa dal Nuraghe Su Paladinu  
1250 m circa dal Nuraghe Pianu Ederas (ID\_PPR\_3886)  
1250 m circa dal Nuraghe Antonuzzu (ID\_PPR\_3830)  
1380 m circa dal Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842)  
1420 m circa dal Nuraghe Sasa Seddas (ID\_PPR\_3894)  
1530 m circa dal Nuraghe Sa Marchesa (ID\_PPR\_3869)  
1600 m circa dal Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879)

Lungo la tratta prevista per la realizzazione dello scavo funzionale alla predisposizione del cavidotto e alla costruzione o adeguamento delle strade interne al parco eolico, si segnala che le opere intercettano diversi monumenti ubicati a breve o brevissima distanza (da 0 a 100 metri) che si elencano qui di seguito:

0 metri circa dal Ena Longa (ID\_PPR\_3851)  
30 metri dalle Domus de Janas di Ladina  
80 metri circa dal Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872)  
80 metri circa dal Nuraghe de Fora (ID\_PPR\_4389)  
80 metri circa dal Nuraghe De Mesu  
80 metri circa dalla tomba di giganti di Rocca Ruja  
80 metri circa dal Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875)  
100 metri circa dal Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865)  
100 metri circa dal Nuraghe Funtana Lada (ID\_PPR\_3856)

Come già evidenziato sopra, invece, per le opere di connessione (cavidotto nei comuni di Nulvi, Chiaramonti e Ploaghe) e la stazione elettrica di condivisione localizzata in Comune di Codrongianos non è stata effettuata la VPIA.

Si segnala che il tracciato del cavidotto è prossimo a numerosissimi beni, tra i quali si cita a titolo esemplificativo, per la sua prossimità, l'Insediamento romano di Punta Alzola de Monte (ID\_PPR\_289) in comune di Ploaghe. La Stazione elettrica e le opere di connessione ad essa (strada e cavidotti) sono localizzati in un'area molto prossima alla chiesa di Sant'Antonio di Salvennor e al pertinente villaggio, che ad oggi non è ancora possibile delimitare.

Si deve inoltre rilevare che nel 2019 è stato avviato il procedimento relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di ampliamento della vicina stazione Terna di Codrongianos, i cui elaborati sono consultabili al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7188>, nell'ambito del quale questa Soprintendenza ha espresso il proprio parere istruttorio a favore dell'ampliamento a sud della stazione esistente rispetto che a ovest, per preservare la chiesa e il villaggio di Sant'Antonio di Salvennor. La soluzione proposta appare quindi molto problematica.

Si fa anche presente che è in corso la co-pianificazione del PUC del Comune di Tergu, nell'ambito della quale nella riunione tenutasi in data 10 maggio 2023 sono stati definiti i perimetri di tutela integrale e di tutela condizionata dei beni paesaggistici compresi nel "Repertorio del Mosaico" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014, tra i quali sono compresi, con perimetri di tutela condizionata contigui tra loro, il Nuraghe Li Sesini, il Nuraghe de Mesu, il Nuraghe de Fora, il Nuraghe Cannas.

Considerato quanto segnalato nelle schede relative alla visibilità in ricognizione nelle diverse UR, valutato il grado di visibilità alla luce di quanto specificato sopra, viste le segnalazioni di grosse pietre forse di possibile antichità, talvolta con tracce di cava, di selciati di possibile antichità, ma non pienamente inquadrabile tipologicamente e cronologicamente, e della vicinanza di emergenze archeologiche note alle lavorazioni in progetto, si ritiene opportuno rivalutare il rischio archeologico proposto assegnando:

- un rischio molto basso alle seguenti UR: 3, 4, 5, 27;
- un rischio basso alle seguenti UR: 1, 6, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 a, 29 b, 32, 33 a, 33 b, 34 e 40;
- un rischio medio alle seguenti UR: 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 a, 30 a, 35 e 38;
- un rischio alto alle seguenti UR: 7, 9, 10, 11, 19, 25b, 30b, 31, 36, 37, 39;



Si evidenzia che gli aerogeneratori WTG NEW 07 e WTG NEW 13 sono posizionati all'interno o al limite della fascia di larghezza pari a metri 100, a partire da beni paesaggistici di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR, rispettivamente del Nuraghe Elighe Entosu e del Nuraghe Cannas: le distanze degli aerogeneratori da questi beni potranno essere meglio definite solo a seguito della perimetrazione tramite geometria poligonale della massima estensione delle emergenze archeologiche.

Ai sensi della successiva lett. b) del comma 1 dell'art. 49, le NTA prescrivono che in tali aree "è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela", fino all'adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale.

Il Nuraghe Columbos, non presente nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, risulta molto prossimo all'aerogeneratore WGT NEW 15: la perimetrazione della massima estensione del sito, anche in questo caso, fornirà un dato più preciso sulla reale distanza tra il nuraghe e la turbina.

Si rileva inoltre che in base a quanto evidenziato nella Relazione sulla massima gittata elementi rotanti (224308\_D\_R\_0327\_00) la distanza indicativa che può essere raggiunta dalla pala di un generatore del tipo in progetto, che si distacchi dal mozzo, sia di circa 178,02 m: i nuraghi Elighe Entosu, Cannas e Columbos, sono localizzati quindi entro questa distanza dagli aerogeneratori più prossimi e pertanto correrebbero il pericolo di essere danneggiati da un eventuale distacco del rotore.

L'impatto che potrebbe avere il trasporto degli aerogeneratori, da Porto Torres a all'area del parco in progetto, non è al momento valutabile in quanto il tracciato scelto e le modifiche da apportare allo stesso non sono stati esaminati in relazione ai beni archeologici presenti nelle vicinanze.

### A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- attestazione della data in cui la VPIA è stata commissionata alla dott.ssa Manca di Mores: se ciò è avvenuto dopo il 29.04.2022 occorrerà presentare il *Template Gis*;
- integrazione della VPIA per le opere relative agli adeguamenti stradali necessari per il trasporto delle turbine dal porto di Porto Torres all'area di cantiere;
- integrazione della VPIA per le opere di connessione del parco eolico con la RTN (tracciato cavidotto in progetto nei comuni di Nulvi, Chiaramonti e Ploaghe e stazione elettrica in progetto a Codrongianos);
- perimetrazione, con geometria poligonale, della massima estensione di tutte le emergenze archeologiche presenti entro 800 m dagli aerogeneratori in progetto, comprese le anomalie riscontrate in ricognizione;
- perimetrazione del buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR, prendendo come riferimento la massima estensione del sito perimetrata come richiesto al punto precedente;
- inserimento dei perimetri di tutela integrale e di tutela condizionata dei beni oggetto di co-pianificazione nell'ambito della procedura di adeguamento del PUC al PPR del Comune di Tergu come sopra elencati;
- trasmissione della carta del rischio archeologico;
- trasmissione del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- l'impatto dell'impianto deve essere valutato su una fascia di rispetto di 3 km, come previsto dall'art. 20, c. 8, lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021; pertanto sarà necessario georeferenziare tutte le emergenze



archeologiche individuate negli elenchi presenti nella VPIA entro questa fascia di rispetto e presentare i fotoinserimenti delle turbine da ognuna di queste emergenze, per poter permettere la lettura completa dell'impatto derivato dall'inserimento degli aerogeneratori.

Inoltre, considerate le criticità già emerse, sempre in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, il proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- esecuzione di eventuali saggi stratigrafici, a spese del committente, in corrispondenza delle aree in cui le lavorazioni per la realizzazione del progetto sono state valutate a rischio archeologico alto e medio (si veda l'esame effettuato nel paragrafo A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento), previa redazione di un relativo Piano a cura di un archeologo professionista, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, da approvarsi preventivamente da parte di questo Ufficio.

Resta inteso che questo Ufficio si riserva di dettare ogni ulteriore prescrizione atta a tutelare il patrimonio archeologico dello Stato anche per l'eventuale dismissione del parco eolico esistente.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

## **ALLEGATO B-BAP**

### **AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO**

#### **B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

##### B.1.1 Beni Paesaggistici

##### B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Gli aerogeneratori e il cavidotto di connessione alla Stazione elettrica di Condivisione, da realizzarsi secondo il progetto nelle immediate vicinanze della Stazione RTN di Codrongianos, non ricadono su aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Tuttavia, nell'areale ricompreso in un raggio di 9 km sono presenti i seguenti ambiti paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (bellezze panoramiche e punti di vista o di belvederetuttavia accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze), per effetto dei seguenti provvedimenti:

- **D.M. 13.02.1968** - Dichiarazione di notevole interesse pubblico in comune di Osilo (Osilo-Tergu) - centro abitato e agro, il cui limite di perimetrazione è ricompreso nel raggio di 9 km generato da tutti gli aerogeneratori;



- **D.M. 12.05.1966** - Dichiarazione di notevole interesse pubblico in comune di Castelsardo - intero territorio comunale, il cui limite di perimetrazione è ricompreso nel buffer di 9 km generato da tutti gli aerogeneratori;
- **D.M. 23.08.1966** - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Valledoria (Valledoria -Santa Maria Coghinas) - intero territorio comunale, il cui limite di perimetrazione è ricompreso nel buffer di 9 km generato dagli aerogeneratori NEW WTG 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15.
- **D.M. 29.08.1966** - Dichiarazione di notevole interesse pubblico in comune di Sorso - Marina e parte di Platamona, il cui limite di perimetrazione è ricompreso nel buffer di 9 km generato da tutti gli aerogeneratori previsti in progetto.
- **D.M. 29.05.1974** - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Codrongianos, situata in un complesso avente valore estetico e tradizionale per la bellezza panoramica e per la presenza della Abbazia di Saccargia il cui limite di perimetrazione è ricompreso nel buffer di 9 km generato dalla nuova Stazione elettrica di Condivisione, prevista in progetto da realizzarsi nelle immediate vicinanze della Stazione RTN di Codrongianos. In riferimento al **D.M. 13.02.1968**, si deve osservare che il Comune di Tergu è stato costituito mediante la Legge Regionale n. 18 del 16 giugno 1980, attingendo il suo territorio comunale da porzioni dei confinanti comuni di Castelsardo, Nulvi ed Osilo, quest'ultimo avente l'intero territorio comunale vincolato in quanto ricadente all'interno delle **"aree dichiarate di notevole interesse pubblico"** ai sensi dell'art. 136 del D. Lsg 42/2004 e ss.mm.ii., comma 1 lettera c) e d) a seguito dell'emanazione del D.M. 13 febbraio 1968 relativo in origine al territorio di Osilo che ricomprendeva anche parte di quello che oggi è territorio comunale di Tergu. Le aree oggetto di intervento parrebbero non ricadere direttamente all'interno delle particelle ex Comune di Osilo.

*B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:*

L'aerogeneratore denominato **WTG NEW 07**, da quanto risulta dalla cartografia di progetto, interesserebbe il bene paesaggistico "fiumi, torrenti, corsi d'acqua" con relative fasce di 150 metri dalle sponde, tutelato ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera **c)**. Si rileva inoltre l'interferenza dell'elettrodotto di connessione con alcuni corsi d'acqua quali: Riu Toltu, Riu Silanus, Riu Alinos, Rio Santa Maria Maddalena, Riu Nigolittu, Riu Simeone, Riu Pala de Chercu, Riu Ludu Nieddu, Riu Badde Josso, Riu Mascari, tutelati ex art. 142, 1° comma, lettera **c)**, in tal caso dovrebbero essere illustrate nel dettaglio le modalità di attraversamento ed eventuali opere da eseguire nella fascia di 150 metri dalle sponde (estirpazione vegetazione, posizionamento elementi visibili in superficie, ecc.) per verificare che effettivamente l'attraversamento non modifichi lo stato dei luoghi.

Inoltre, ampie estensioni di aree boscate caratterizzano i terreni limitrofi al parco eolico, deve essere appurata l'eventuale incidenza con aree tutelate ai sensi dell'art.142.1° comma, lettera **g)**.

Alcuni terreni interessati dal progetto sono inoltre assoggettati all'uso civico (Comune di Nulvi, F. 10 mapp. 35, F. 14 mapp. 62, F. 15 mapp. 248) e pertanto risultano tutelati quali beni paesaggistici ex art.142, 1° comma, lettera **h)**, oltre alle particelle da utilizzare in occupazione temporanea individuate nel Comune di Nulvi, Foglio 22 mapp. 745 e 746.

Sono inoltre tutelate ope legis quali beni paesaggistici ex art. 142, 1° comma, lettera **m)** le aree archeologiche dichiarate di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 presenti nelle aree prossime a quelle di intervento:

Comune di Nulvi

- Nuraghe Alvu vincolo diretto del 12-03-1968 (a 250 metri dall'aerogeneratore NU2)
- Nuraghe Boinalzu o Su Analzu vincolo diretto del 12-03-1968 (a 460 metri dall'aerogeneratore NU2)

Comune di Tergu

- Nuraghe Riu Riu (DM del 14.10.1987)

*B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Le aree interessate dagli aerogeneratori risultano all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri del PPR, ad eccezione delle **WTG NEW 07 e 08** con i rispettivi cavidotti, aree di sosta/manovra e piazzole individuati in progetto all'interno del territorio comunale di Tergu e ricadenti all'interno dell'Ambito di Paesaggio Costiero n.14 "Golfo dell'Asinara".

Tra le componenti di paesaggio con valenza ambientale del PPR direttamente interessate si rilevano:

- Aree ad utilizzazione agroforestale (artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR): "Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte", interessate dal posizionamento degli aerogeneratori WTG NEW 02, WTG NEW 03, WTG NEW 06, WTG NEW 07, WTG NEW 10, WTG NEW 11, WTG NEW 12, WTG NEW 13, WTG NEW 14 -

- Aree seminaturali (artt. 25, 26 e 27 NTA del PPR): "Praterie- Sugherete", e Aree ad Utilizzazione Agroforestale (artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR), interessate dal posizionamento degli aerogeneratori WTG NEW 01, WTG NEW 04, WTG NEW 05, WTG NEW 08, WTG NEW 09, WTG NEW 15.

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni coinvolti nel progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale, non adeguati al PPR:

- Comune di Nulvi: Piano Urbanistico Comunale non adeguato al PPR, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 01/08/2001, pubblicato sul BURAS n. 4 del 05/02/2002 al quale sono seguite alcune varianti;
- Comune di Tergu: Piano Urbanistico Comunale non adeguato al PPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 del 25/06/2004 e pubblicato sul BURAS n. 40 del 18/12/2004, in fase di adeguamento al PPR.
- Comune di Sedini dispone di un Piano Urbanistico Comunale approvato, in adeguamento al PPR e al P.A.I. con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 22/09/2016 e pubblicato sul BURAS n.34 del 19/07/2018;
- Comune di Chiamonti dispone di un Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/10/2004, pubblicato sul BURAS n. 16 del 23/05/2006;
- Comune di Ploaghe: Programma di Fabbricazione, pubblicato sul BURAS n. 22 del 20/06/1972, la cui ultima variante è stata adottata definitivamente con Del. C.C. n. 36 del 29/09/2014 vigente a far data dalla pubblicazione sul BURAS n. 32 del 23/07/2015;
- Comune di Codrongianos: Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/02/2001, pubblicato sul BURAS n. 14 del 27/04/2001.

Per il Comune di Nulvi, l'area interessata dall'installazione degli aerogeneratori e opere connesse, ricade nella zonizzazione E agricola, relativamente agli aerogeneratori WTG NEW 01, WTG NEW 02, WTG NEW 03, WTG NEW 04, WTG NEW 05, WTG NEW 06, WTG NEW 07, WTG NEW 12, WTG NEW 13, WTG NEW 14, WTG NEW 15.

Per il Comune di Tergu secondo lo strumento urbanistico vigente sono interessate la Zona Agricola E2 per l'aerogeneratore WTG NEW 08 e la Zona Agricola E5 per gli aerogeneratori WTG NEW 09 WTG NEW 10, WTG NEW 11.

La relazione paesaggistica cita testualmente: «*la Stazione Elettrica di Utenza e la Stazione Elettrica di Condivisione ricadono nella Zona "E" agricola dei comuni di Nulvi e Codrongianos, mentre il Cavidotto MT ed il Cavidotto AT saranno posati prevalentemente al di sotto della viabilità esistente tramite tecniche non invasive e con ripristino dello stato dei luoghi. Un tratto di viabilità da potenziare, ricadente nel territorio comunale di Sedini, interessa "Aree di rispetto 3 - Beni Ambientali", ovvero, aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004. Trattasi di un adeguamento di un tracciato stradale già esistente utilizzato per il solo accesso esclusivamente per il transito dei mezzi per il trasporto delle strutture degli aerogeneratori. Su questi tratti di strade saranno effettuati esclusivamente adeguamenti temporanei con ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni ex ante a trasporti avvenuti*».

#### B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

- **Art. 26 - Aree seminaturali.** Prescrizioni:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.

2. In particolare nelle aree boschive sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti; c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo;

- **Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale.** Prescrizioni:

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici; c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.

Si rileva pertanto che le opere in progetto ricadenti nelle aree dell'Assetto Ambientale non risultano conformi alle prescrizioni sopra riportate.

Per quanto riguarda i beni dell'Assetto Storico e Culturale, elencati nel successivo paragrafo, le Norme Tecniche di attuazione prescrivono in particolare:

- **Art. 49 - Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale.** Prescrizioni:

1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela; c) la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica; d) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno dell'area, sono ammessi, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC.

Si evidenzia dunque che la realizzazione delle opere in progetto all'interno di tali categorie di beni paesaggistici e delle su elencate componenti di paesaggio contrasta con le prescrizioni dettate dalle Norme tecniche di Attuazione del P.P.R..

#### B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nelle aree limitrofe all'impianto in progetto sono presenti numerosi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (Assetto Storico Culturale - artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione).

Per quanto riguarda l'assetto storico culturale, alcune delle opere in progetto ricadrebbero direttamente sulla fascia di salvaguardia di 100 m di cui all'art.49, 1° comma, lettera a) delle NTA del PPR sopra richiamato: gli



aerogeneratori WTG NEW 07 e WTG NEW 13 sarebbero posizionati all'interno o al limite della fascia di larghezza pari a metri 100 rispettivamente del Nuraghe Elighe Entosu e del Nuraghe Cannas, l'aerogeneratore WTG NEW 14 nella fascia di salvaguardia del Nuraghe S'Arza, l'aerogeneratore WTG NEW 15 nella fascia di salvaguardia del Nuraghe Columbos.

Oltre a tali beni appena citati, nel contesto sono presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica, già tutti citati nell'allegato A - Area Funzionale Patrimonio Archeologico di cui sopra, come individuati nel Repertorio dei Beni 2017, e alcuni di matrice architettonica, dei quali si riportano qui esclusivamente quelli più prossimi all'area di riferimento:

- ✓ Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879) ubicato a circa 500 m circa dalla WTG NEW 02 ed a circa 340 m circa dalla WTG NEW 03
- ✓ Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875) ubicato a circa 880 m dalla WTG NEW 04, a circa 460 m dalla WTG NEW 05 ed a circa 700 m dalla WTG NEW06
- ✓ Nuraghe Li Sesini (ID\_PPR\_4396) ubicato a circa 400 m dalla WTG NEW 08 e 350 dalla WTG NEW 09
- ✓ Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389) ubicato a circa 330 m dalla WTG NEW 10 e 800 m dalla WTG NEW 11
- ✓ Nuraghe Ena Longa (ID\_PPR\_3851) ubicato a circa 260 m dalla WTG NEW 12
- ✓ Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3885) ubicato a circa 240 m dalla WTG NEW 14

Inoltre sono presenti entro il raggio di impatto potenziale di 3 Km i seguenti beni paesaggistici di matrice archeologica: Nuraghe Ladina (ID\_PPR\_3863), Nuraghe Gavineddu (ID\_PPR\_3857), Nuraghe Terri Ruju (ID\_PPR\_3896), Nuraghe Puju Nieddu (ID\_PPR\_3889), Nuraghe Mattisuja (ID\_PPR\_3867), Nuraghe Sa Marchesa (ID\_PPR\_3869), Nuraghe Campo Majore (ID\_PPR\_3842), Nuraghe Antonuzzu (ID\_PPR\_3830), Nuraghe Conca Niedda (ID\_PPR\_3846), Nuraghe Sas Seddas (ID\_PPR\_3894), Nuraghe Cobelciada (ID\_PPR\_3864 O 3844), Nuraghe Su Ludosu (ID\_PPR\_3865), Nuraghe Pianu Ederas (ID\_PPR\_3886), Nuraghe Monte Iscarpa (ID\_PPR\_3876), Nuraghe Don Giuannantoni (ID\_PPR\_3848), Nuraghe Monte Elva 1 e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3871), Nuraghe Monte Elva (ID\_PPR\_3872), Nuraghe Elighe Entosu e muraglia megalitica (ID\_PPR\_3849), Nuraghe Funtana Loda (ID\_PPR\_3856), Nuraghe Fraile (ID\_PPR\_3854), Nuraghe S'Arza (ID\_PPR\_3832), Nuraghe Monte Entosu (ID\_PPR\_3877), Nuraghe Giuanne Elias (ID\_PPR\_3859), Area megalitica (ID\_PPR\_3860\_definita Nuraghe), Nuraghe S'Aspru (ID\_PPR\_3829), Nuraghe Piantasi (ID\_PPR\_3868), Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3828) Bovu Intro, Nuraghe s.n. (ID\_PPR\_3835) Nuraghe Elighe, Nuraghe Figu Pinta (ID\_PPR\_3852), Nuraghe Muros (ID\_PPR\_3879), Nuraghe Pedra Ulpu (ID\_PPR\_3875), Nuraghe Su Crabione (ID\_PPR\_3847), Nuraghe Lecchereo (ID\_PPR\_4391), Nuraghe Monte Su Furru, Nuraghe Su Caschinalzu (ID\_PPR\_3840), Nuraghe Cannas (ID\_PPR\_4400), Nuraghe De Fora (ID\_PPR\_4389), Nuraghe Tula (ID\_PPR\_4394), Nuraghe Cannalzu (ID\_PPR\_4399).

Tra i beni paesaggistici di matrice architettonica si segnalano:

- ✓ Chiesa di San Nicola (Bulzi);
- ✓ Fortificazioni del Castello di Castelsardo;
- ✓ Chiesa di San Giovanni Battista a Castelsardo;
- ✓ Chiesa dello Spirito Santo a Castelsardo;
- ✓ Torre di Frigianu a Castelsardo;
- ✓ Chiesa Di Santa Maria di Salasgiu nel territorio di Castelsardo;
- ✓ Chiesa di Santa Giusta nel territorio di Chiaramonti;
- ✓ Chiesa di Santa Maria di Aidos nel territorio di Chiaramonti;
- ✓ Chiesa di Nostra Signora di Monte Alma nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa dello Spirito Santo nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa di Sant'Antonio Abate nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa di San Nicola nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa di Santu Bainzu nel territorio di Nulvi;
- ✓ Chiesa di Sant'Antonio nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di Nostra Signora Di Bonaria nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di San Giovanni nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di Santa Maria Di Sassalu nel territorio di Osilo;



- ✓ Chiesa di i San Lorenzo nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di San Pietro nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di San Marco nel territorio di Osilo;
- ✓ Chiesa di San Salvatore nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa di San Pancrazio nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa di Santa Barbara e Sant'Anna nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa di Sant'Elia Di Sitin nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa dell'Annunziata nel territorio di Sedini;
- ✓ Chiesa di San Giacomo nel territorio di Sedini.

Sono inoltre presenti nell'area vasta considerata i "nuclei di primo impianto e di antica formazione", di cui all'art.51 delle N.T.A. del PPR, degli abitati di Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Perfugas, Sedini, Sennori, Tergu, Valledoria.

Inoltre, nel territorio di Laerru è da segnalare il Sito di Importanza Comunitaria Grotta de Su Coloru (Codice: ITB012213) e nel territorio di Castelsardo, lungo la strada per Sedini, la Roccia dell'Elefante, singolarità geologica che, oltre a costituire un'importante attrazione turistica e un elemento di forte caratterizzazione del paesaggio, riveste anche una notevole rilevanza archeologica perché contiene due domus de janas.

### B.1.2. Beni architettonici

#### B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale, relativamente al parco Eolico, sono presenti i seguenti beni architettonici oggetto di Dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004:

- Bulzi, Chiesa di San Pietro delle Immagini, D.M. 2.10.1990;
- Castelsardo, Convento Franciscano (D.M. 23.03.1991), Casa del Vento (D.D.R. 31.05.2013);
- Chiaramonti, Chiesa di Santa Maria Maddalena, D.M. 21.08.1995;
- Laerru, Monte Granatico, D.D.R. 15.02.2005;
- Martis, Caserma dei Carabinieri, D.Co.Re.Pa.Cu. 6.10.2020;
- Osilo, Castello dei Malaspina (D.M. 6.12.1997), Chiesa del Rosario (D.M. 2.04.1990), Chiesa di Santa Maria Iscalas (D.M. 30.10.1999), Ex Monte Granatico (D.D.R. 22.12.2005);
- Perfugas, Ex Monte Granatico, D.D.R. 5.04.2004;

Mentre nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale, relativamente alla Stazione Elettrica di Condivisione prevista sul Comune di Codrongianos, sono presenti i seguenti beni architettonici oggetto di Dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004:

- Ploaghe, Ruder Chiesa di S. Antimo, situata nell'immediata periferia campestre a Sud-Ovest dell'abitato, dichiarata di interesse culturale con D.M. 19 giugno 1995 - (distanza circa 500 mt a nord-est)
- Ploaghe, Chiesa di S. Michele di Salvenero, situata nell'immediata periferia campestre a Sud-Ovest dell'abitato dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con D.M. 10 giugno 1987 (distanza circa 1.000 mt a nord-est)
- Ploaghe, Chiesa di Sant'Antonio di Salvenero, dichiarata di interesse culturale con D.C.R. n. 44 del 29 giugno 2022, (distanza circa 350 mt a nord-est)
- Ploaghe, Camposanto Vecchio, ubicato nel centro urbano e dichiarato di interesse culturale con D.C.R. n. 10 del 19 febbraio 2019
- Codrongianos, Ex Chiesa-Oratorio del SS. Rosario, dichiarata di interesse culturale con D.M. del 04 marzo 1991;
- Codrongianos, Chiesa della SS. Trinità di Saccargia e dei resti dell'antico Convento dichiarata di interesse culturale con D.M. del 10 marzo 1994;
- Codrongianos, Ex Monte Granatico, ubicato nel centro urbano e dichiarato di interesse culturale con D.C.R. n. 140 del 24 novembre 2006



- Codrongianos, Stabilimento acque Minerali San Martino, ubicato in loc. San Martino e dichiarato di interesse culturale con D.C.R. n. 113 del 31 gennaio 2020

**B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:**

Sono presenti nell'area considerata diversi beni architettonici tutelati ope legis, tra i quali si riportano di seguito quelli a minore distanza dagli aerogeneratori:

**Comune di Nulvi**

- Chiesa di Nostra Signora di Monte Alma (x 1481361, y 4515775) posta a circa 2,90 Km. sul lato sud-est rispetto alla WTG più vicina;
- Chiesa dello Spirito Santo (x 1480337, y 4515151) posta a circa 2,70 Km. sul lato sud-est rispetto alla WTG più vicina;
- Chiesa di Sant'Antonio Abate (x 1479199, y 4514587) posta a circa 2,92 Km. sul lato sud rispetto alla WTG più vicina;

**Comune di Sedinì**

- Chiesa di San Pancrazio (x 1483041, y 4520710) posta a circa 3,90 Km. sul lato est rispetto alla WTG più vicina;

**Comune di Tergu**

- Chiesa di Nostra Signora di Tergu (x 1476492, y 4524493) posta a circa 1,50 Km. dalla prima WTG in direzione nord-ovest.

Oltre ai su elencati beni architettonici più prossimi alle aree di intervento sono presenti nell'area vasta gli altri beni architettonici tutelati ope legis.

**Comune di Bulzi**

Chiesa di San Nicola;

**Comune di Castelsardo**

Castello dei Doria, Chiesa di San Giovanni Battista; Chiesa dello Spirito Santo, Torre di Frigianu, Chiesa Di Santa Maria di Salasgiu.

**Comune di Chiaramonti**

Chiesa di Santa Giusta, Chiesa di Santa Maria di Aidos.

**Comune di Nulvi**

Chiesa di Nostra Signora di Monte Alma, Chiesa dello Spirito Santo, Chiesa di Sant'antonio Abate, Chiesa di San Nicola, Chiesa di Santu Bainzu.

**Comune di Osilo**

Chiesa di Sant'Antonio, Chiesa di Nostra Signora Di Bonaria, Chiesa di San Giovanni, Chiesa di Santa Maria Di Sassalu, Chiesa di San Lorenzo, Chiesa di San Pietro, Chiesa di San Marco, Chiesa di Santa Vittoria.

**Comune di Ploaghe**

Campanile di S.Pietro, Abbazia Vallombrosani (resti), Parrocchiale S.Croce, Parrocchiale S.Pietro, Oratorio, Oratorio del Rosario, Canonica, Camposanto Vecchio, Parco delle rimembranze, Oratorio Santa Croce, Chiesa di S.Pietro.

**Comune di Sedinì**

Chiesa di San Salvatore; Chiesa di San Pancrazio, Chiesa di Santa Barbara e Sant'Anna, Chiesa di Sant'Elia Di Sità, Chiesa dell'Annunziata, Chiesa di San Giacomo

**B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

**B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici**

**B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:**

Relativamente al contesto paesaggistico di riferimento e ai beni culturali in esso presenti, dall'analisi della documentazione prodotta dal proponente, si segnala che l'intervento in progetto presenta rilevanti e insuperabili criticità, che di seguito sinteticamente si esplicitano.



I **quindici** nuovi aerogeneratori da **203** metri di altezza e l'insieme delle opere connesse inciderebbero in modo sostanziale su un territorio di particolare interesse sia sotto il profilo degli scenari paesaggistici, caratterizzati da morfologia varia, con rilievi collinari in gran parte coperti da boschi e ancora prevalentemente naturali, all'interno di un ambito e di un bacino visivo delimitato da piccoli centri abitati con centri storici ancora integri e che su tali scenari naturali si affacciano, spesso dalla sommità di rilievi dai quali già dall'antichità fortificazioni e castelli, ancora oggi esistenti, controllavano il territorio, sia per quanto riguarda le emergenze storico-culturali che, numerosissime, testimoniano della frequentazione continuativa dei luoghi dalla preistoria al medioevo e insieme agli elementi naturali caratterizzano il contesto. Il paesaggio su cui si posizionerebbero le opere in progetto costituisce dunque da secoli l'elemento di connessione tra i beni culturali e gli insediamenti storici presenti nel territorio e ne contiene ed esprime il complesso sistema di relazioni geografiche e funzionali. Malgrado negli elaborati prodotti per la VIA non emergano o non siano adeguatamente considerati tali aspetti e i particolari caratteri paesaggistici, identitari e storico-culturali dei luoghi, con i quali le **quindici** nuove turbine da **203** metri dovrebbero confrontarsi, peraltro aspetti e caratteri riconosciuti e tutelati dai numerosi provvedimenti di tutela e dal PPR, chiunque conosca il territorio può facilmente immaginare come la percezione del paesaggio naturale, storico ed identitario sopra sinteticamente descritto non possa che risultare radicalmente modificata e compromessa dall'inserimento di nuovi aerogeneratori *"del tutto fuori scala"* persino rispetto a quelli oggetto di **"dismissione"**, ma soprattutto relativamente ai rilievi collinari, ai beni archeologici e architettonici, ai punti rilevati di osservazione pubblica e di controllo storico del territorio presenti nel contesto dei siti di intervento: le torri eoliche diventerebbero il vero fulcro visuale di un'ampia porzione del territorio, appiattendone le relazioni orografiche e morfologiche ed emergendo come elementi estranei e dissonanti sugli scenari paesaggistici, sugli ampi panorami godibili dai tanti punti di visuale pubblica e sul sensibile contesto degli importanti beni culturali elencati, nuraghi, castelli e chiese campestri, con forte interferenza anche sulle secolari relazioni visive e funzionali tra i beni culturali stessi. Ancora in merito alla incidenza sulle ampie visuali godibili dai centri abitati e dai punti di visuale pubblica, si rimarca in particolare l'interferenza del parco eolico proposto con i valori tutelati dai D.M. di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004) ricadenti entro l'areale dei 9 km: il **D.M. 13/02/1968** relativo al comune di Osilo, che recita *"(...) l'agro comunale, di sviluppo orograficamente morbido e vario, è tutto un susseguirsi di **ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare non lontano** e costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle rimaste allo stato di intatta natura e di quelle pastorali"*; il **D.M. 12.05.1966** relativo al comune di Castelsardo, anche esso in parte ricompreso nel buffer di 9 km generato da tutti gli aerogeneratori contiene, fra le altre, la seguente motivazione: *"...il pittoresco promontorio su cui sorge la fortezza di Castelsardo del secolo XI forma un complesso caratteristico **avente straordinario valore estetico e tradizionale, contenendo inoltre punti di vista accessibili al pubblico...**"*. Inoltre, l'altezza elevata degli aerogeneratori, collocati lungo i crinali dei promontori compresi tra i centri abitati di Nulvi e Tergu (a quote tra i 390,50 m s.l.m. della WTG NEW 08 e i 600,50 m s.l.m. della WTG NEW 06), altererebbe in modo determinante anche la percezione delle alture dai punti di vista pubblici delle piane circostanti (a quote comprese tra i 300 e i 350 m s.l.m.) e dalla vicina costa, con effetto, appunto, di marcato fuori scala rispetto all'orografia del paesaggio nel suo insieme. A titolo di esempio, infatti, se si prende come riferimento la visuale dalla SP17 nel tratto tra Tergu e Nulvi, il dislivello altimetrico tra le parti più basse e quelle più elevate del territorio oggetto di intervento oscilla tra i 300 m. slm e i 570 m. slm: appare evidente che, con l'inserimento di elementi puntuali alti oltre 200 m., tale rapporto risulterebbe falsato oltretutto compromesso nei suoi caratteri naturali, culturali e identitari. A tale proposito si segnalano, a mero titolo di esempio tra i tanti beni culturali dai quali il progetto di ammodernamento complessivo c.d. "repowering" del "PARCO EOLICO NULVI TERGU" avrebbe elevato grado di visibilità e che costituiscono eccezionali punti panoramici, il Castello dei Malaspina e la chiesa di Nostra Signora di Bonaria entrambi nel comune di Osilo, i ruderi del castello dei Doria, nel comune di Chiaramonti, la Chiesa di Nostra Signora di Monte Alma nel comune di Nulvi, la Chiesa di San Pancrazio nel comune di Sedinì.

Si deve inoltre considerare che l'alterazione paesaggistica fin qui evidenziata sarebbe ancora amplificata dal cumulo visivo con altri parchi eolici già presenti a breve distanza, e per i quali si deve considerare comunque la dimensione notevolmente inferiore rispetto a quella dell'impianto in esame e la differente tipologia di aerogeneratore: gli impianti esistenti hanno altezze fino a 70/80 m, e alcuni hanno struttura a traliccio in acciaio. A titolo di esempio, dalla già citata chiesa di N.S. di Bonaria, collocata sulla più elevata altura nel comune di Osilo,



sono già ampiamente visibili i parchi eolici di Tergu-Nulvi (ovvero il parco oggetto di dismissione con il presente intervento di “Repowering”), Tula-Erula, Nulvi-Ploaghe, che nel loro insieme, malgrado le altezze contenute, incidono sul paesaggio, che ha comunque finora conservato per la maggior parte della sua estensione i descritti caratteri di naturalità e ruralità.

L'intervento di “*repowering*” proposto prevede la riduzione del numero degli attuali aerogeneratori presenti sul territorio (n. 35), che per effetto della dismissione dell'attuale impianto “Fri-El Tergu-Nulvi”, si progetta di sostituire con n. 15 nuove macchine maggiormente performanti e tecnologicamente avanzate, ma dalle dimensioni, soprattutto in altezza, superiori di circa 2,5 volte rispetto a quelle delle macchine esistenti, passando da un'altezza massima di 81 ml. ad una di 203 ml. Tale sostituzione andrebbe ad incidere “pesantemente” sulla percezione del territorio, in cui i caratteri di naturalità sono ancora conservati e in cui più densa è la presenza di beni culturali. Si evidenzia inoltre che quattro delle nuove turbine, ovvero le WTG NEW 12, 13, 14 e 15 sono previste in progetto in aree attualmente naturali e integre e completamente nuove rispetto al precedente impianto oggetto di dismissione, con la WTG NEW 14 ubicata a circa 1,5 km di distanza dalla WTG più vicina posta verso sud e circa 1,8 km dalla WTG più vicina in direzione ovest.

Si devono considerare inoltre le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto, che andrebbero ad incidere sulla struttura viaria esistente ma soprattutto sulle aree di bordo, per la prevista modifica in ampliamento dei tracciati attuali, che hanno spesso carattere di storicità (molti sono antichi sentieri che collegavano tra loro gli insediamenti e i beni culturali) e sono in gran parte delimitati da muri a secco e vegetazione, e per i quali l'intervento di adeguamento in progetto comporterebbe inevitabilmente la rimozione dei muri a secco e lo sfalcio ed il taglio della vegetazione esistente.

Dall'elaborato “224308\_D\_R\_0325\_00-Piano di dismissione dell'impianto eolico esistente” e le relative tavole grafiche (D\_D\_01510\_00, D\_D\_01520\_00, D\_D\_01610\_00...sino a D\_D\_01560\_00), benché nelle tavole si inserisca in legenda ed in mappa la “Viabilità esistente da potenziare per la fase di smontaggio da utilizzare per la fase di costruzione del parco ammodernato”, viene raffigurata la situazione attuale senza nessun accenno al posizionamento delle nuove turbine, anche in ragione del fatto che nel medesimo piano di dismissione si cita lo smantellamento delle attuali opere di fondazione sino ad una profondità di 1,50 ml. ovvero sino ad una profondità di 3,50 ml. dal piano di campagna nel caso di sovrapposizione fra le fondazioni del vecchio e del nuovo parco eolico, ma non è graficamente chiaro in quale nuovo aerogeneratore debba essere realizzata tale circostanza.

Una ulteriore forte criticità sarebbe costituita dall'impatto derivante dall'inserimento nel paesaggio agrario sopra descritto, caratterizzato da vegetazione spontanea, aree coltivate e in prossimità di monumenti di natura archeologica e architettonica (Chiesa di Nostra Signora di Tergu e ruderi dell'attiguo Monastero Benedettini (Resti), tutelate sia come bene culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 che come bene paesaggistico ai sensi del P.P.R.). Inoltre le Stazioni “Utenza” e di “Condivisione”, come rappresentate nel progetto, appaiono del tutto incongrue, prive di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto e di adeguate opere di mitigazione, anche in relazione a quanto prescritto sia nelle NTA dei piani urbanistici che nelle NTA del PPR, e le previsioni di progetto collocherebbero tali elementi di forte impatto e dissonanza in prossimità di importanti chiese romaniche.

Si evidenzia infine la non conformità complessiva del progetto alle N.T.A. del PPR richiamate e riportate nel paragrafo B.1.1.d, in particolare per quanto concerne la trasformazione delle componenti di paesaggio con valenza ambientale (aree naturali e subnaturali, seminaturali e agroforestali) e di beni paesaggistici dell'Assetto storico Culturale, che pregiudica la godibilità presente e futura di paesaggi di particolare pregio e comporta una sottrazione ed artificializzazione del suolo e delle sue caratteristiche peculiari.

Per quanto riguarda l'inclusione, anche parziale, di alcuni aerogeneratori (o delle fondazioni, piazzole, ecc.) nelle fasce di salvaguardia di cui all'art.49 delle NTA, sono vietate “trasformazioni di qualunque natura”. La realizzazione di interventi connessi all'impianto entro tali fasce ne comprometterebbe la “coerenza con l'identità della preesistenza architettonica”, ne impedirebbe la pubblica fruizione; anche l'installazione di aerogeneratori in tangenza al perimetro esterno limiterebbe e condizionerebbe la futura prevista “analitica individuazione cartografica” di congrue aree di tutela condizionata da effettuare nella fase di copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR. Si evidenzia inoltre che anche eventuali interventi sugli aspetti vegetazionali o relativi ad eventuale perimetrazione dovrebbero essere sottoposti in ogni caso ad autorizzazione paesaggistica.



Per quanto riguarda inoltre la prevista collocazione di alcuni aerogeneratori (WTG NEW 07 e 08 con i rispettivi cavidotti, aree di sosta/manovra e piazzole) all'interno della fascia costiera (ambito 14 – Golfo dell'Asinara), si segnala che ai sensi dell'art.20 delle N.T.A. potrebbe essere consentita, previa autorizzazione paesaggistica, la realizzazione di **“infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R.”**

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Si rileva che sia nei territori comunali di Nulvi e Tergu, interessati dal progetto in esame, sia nei limitrofi territori comunali sono presenti ulteriori impianti Eolici già operativi, di cui uno con n. 35 Turbine Eoliche, oggetto del presente intervento di **“Repowering”** in capo alla ditta proponente Fri-El nei comuni di Nulvi-Tergu, n. 51 Turbine Eoliche della ditta ERG Wind Sardegna nei comuni di Nulvi-Ploaghe, n. 41 Turbine Eoliche della ditta ENEL Green Power nel comune di Sedini, nonché è in fase di esame il repowering dell’Impianto ERG Wind Sardegna [ID\_VIP: 4230], [ID\_VIP: 9679] nei Comuni di NULVI e TERGU (SS) relativo al progetto di realizzazione di un impianto eolico denominato **“Mattesua”**, con nuovi n. 8 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 48 MW, i cui effetti si sommerebbero alle opere oggetto del presente progetto. Oltre ai citati parchi eolici è in progetto il parco agrivoltaico denominato **“Sa Mura”** [ID\_VIP: 9190] nel Comune di NULVI, ubicato a circa 2,30 km. verso est dalla WTG NEW 12 del presente progetto di **“Repowering”**.

Questa soprintendenza ha inoltre già esaminato i seguenti progetti:

1) Impianto eolico denominato **“SU SASSITTU”** [ID VIP: 8143] nei comuni di Chiaramonti, Codrongianos e Ploaghe, costituito da n. 18 turbine della potenza nominale di 6,6 MW ciascuna (limitata a 5 MW), per una potenza totale pari a 90 MW, *esprimendo parere tecnico istruttorio negativo* con nota protocollo MIC|MIC\_SS-PNRR|29/11/2022|0006298-P, *progetto in cui la Stazione Utenza risulta la medesima indicata nel presente progetto di “Repowering” (cfr. tavola 224308\_D\_D\_0206\_00, altri produttori).*

2) Impianto fotovoltaico denominato **“CODRONGIANOS”** [ID VIP: 8121] nel comune di Codrongianos (SS) - della potenza nominale di 18 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 32 MW, relative opere di connessione alla rete, opere di naturalizzazione e implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, *con parere tecnico istruttorio negativo* con nota protocollo MIC|MIC\_SS-PNRR|07/12/2022|0006645-P;

3) SARDEGNA (Prov. di Sassari; Comuni di Codrongianos e Santa Teresa Gallura), TOSCANA (Prov. di Livorno; comuni di Piombino, San Vincenzo e Suvereto): SA.CO.L3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica - Italia (opere in territorio italiano) [ID VIP: 4811] *esprimendo parere tecnico istruttorio favorevole* con nota protocollo MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|16/09/2021|0030773-P. Su tale parere si evidenzia che lo stesso contempla, rispetto all’originaria proposta di posizionamento della Stazione Utenza da realizzarsi nella medesima area proposta per il presente progetto di **“Repowering”**, la richiesta di modifica progettuale, con ubicazione della Stazione Utenza da realizzarsi, a differenza di quanto proposto, a Sud dell’attuale Stazione Terna di Codrongianos.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica allegata all’istanza risulta non conforme al DPCM 12.12.2005 per carenza dei seguenti aspetti:

- ✓ Incompleta e approssimativa disamina della situazione vincolistica e degli aspetti caratterizzanti del paesaggio;
- ✓ Approssimativa disamina delle norme del Piano Paesaggistico;
- ✓ L’elaborato **“224308\_D\_D\_0315 Simulazione impianto mediante fotomodellazione”** a cui si rimanda nella relazione Paesaggistica a pag. 70, non è presente fra gli elaborati consultabili e pertanto non è consentita una completa analisi fra lo stato attuale (ante operam) e le foto simulazioni dello stato post operam;
- ✓ L’elaborato **“224308\_D\_D\_0314 Fotoinserimenti”** nella situazione **“post-operam”** non tiene conto della reale proporzione fra la dimensione degli aerogeneratori attualmente presenti sul territorio e quelli



oggetto del progetto (cfr. pag. 5, nello specifico la WTG NEW 14). Di contro, allo stesso modo nell'elaborato "224308\_D\_D\_0150\_00 - Planimetria dello stato attuale con documentazione fotografica attestante le condizioni del sito prima dell'intervento" vengono genericamente inseriti i nuovi aerogeneratori con delle semplici linee grafiche di posizionamento, mentre la simulazione fotografica con l'ausilio delle immagini di questo elaborato potrebbe evidenziare con maggiore percezione della situazione post-operam l'inserimento dei nuovi aerogeneratori nelle dimensioni reali nel contesto esistente sia dal punto di vista orografico che degli impianti preesistenti, in particolar modo la vista n. 3 ove sarebbe ben apprezzabile la nuova situazione visiva attorno alle WTG NEW 10, 13 e 14.

#### B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

Oltre a quanto indicato in precedenza si evidenziano carenze progettuali nella seguente la documentazione:

- ✓ Shapefile inerenti alla proposta progettuale, facenti parte dell'impianto oggetto di SIA;
- ✓ Puntuale ricognizione e rappresentazione cartografica degli altri impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaici, agrivoltaici, eolici) attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (Comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos), considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza, anche con la produzione di adeguata fotosimulazione generale del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista accessibili al pubblico, soprattutto elevati, e dalla costa.
- ✓ L'elaborato "224308\_D\_D\_0150\_00 - Planimetria dello stato attuale con documentazione fotografica attestante le condizioni del sito prima dell'intervento" citato alla pag. 70 della Relazione paesaggistica ma non presente negli elaborati progettuali.
- ✓ Puntuale indicazione della gestione delle interferenze fra le WTG NEW in progetto e quelle oggetto di dismissione, in particolare nelle "sovrapposizioni" in cui il nuovo impianto interferirà con il vecchio impianto.
- ✓ Elaborati tecnici di dettaglio relativi alle lavorazioni da eseguirsi per la risoluzione delle interferenze dei cavidotti con la viabilità e con i corsi d'acqua, soprattutto per gli interventi da eseguirsi con metodologia c.d. T.O.C. (di cui nell'elaborato "224308\_D\_R\_0352\_00 - Studio Compatibilità idraulica": vengono inserite le indicazioni di intervento con riferimento ai tratti ove sarà utilizzata con rimando alle tavole 224308\_D\_D\_0302 Dettagli Costruttivi Cavidotto MT e 224308\_D\_D\_0303 Dettagli Costruttivi Cavidotto AT, che a loro volta rimandano alle Tavole 224308\_D\_D\_0201...202, 203, 204, 205, 206 con le planimetrie su base CTR, senza indicazione alcuna in merito alle accortezze da utilizzare nella fascia dei 150 ml. dalle sponde dei fiumi tutelati ex art. 142).
- ✓ Si rileva inoltre che non è stata documentata in maniera esaustiva, nell'elaborato "224308\_D\_D\_0314 Fotoinserimenti" l'analisi di compatibilità paesaggistica che tenga nella dovuta considerazione i valori paesaggistici tutelati, l'interferenza con gli aerogeneratori e con la Stazione Utenza ubicata in progetto nel Comune di Codrongianos nelle immediate vicinanze della Chiesa di Sant'Antonio di Salvenero. Le suddette fotosimulazioni avrebbero dovuto analizzare con maggiore accuratezza di dettaglio, in particolare, tutte le visuali pubbliche e panoramiche dalle quali risulta percepibile l'impianto in esame, con particolare riferimento al bacino visivo relativo ai beni tutelati con i D.M. art. 136 del D.lgs 42/2004, ai beni culturali presenti nell'area in esame e nelle aree contermini, oltre che all'effetto cumulativo derivante dall'eventuale compresenza di altri impianti.

## **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO**

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR  
GLM-DS-FC

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico  
Dott. Pina Corraïne  
Dott.ssa Gabriella Gasperetti

Responsabile per la tutela del patrimonio architettonico  
e paesaggistico  
Arch. Sergio Cappai  
Arch. Laura Lutzoni

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 9392] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiamonti, Ploaghe e Codrongianos) - Progetto di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “PARCO EOLICO NULVI TERGU” esistente da 29,75 MW in un parco con potenza totale finale pari a 99 MW ed opere connesse ed infrastrutture indispensabili – Progetto definitivo.**  
**Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC).**  
**Proponente: FRI-EL Anglona S.r.l.**  
**Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 3908 del 16.03.2023, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (d'ora in poi SABAP-SS) con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 10964 del 20.07.2023, acquisito agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 15451 del 21.07.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-SS ha evidenziato le potenziali interferenze delle opere in progetto con il patrimonio archeologico, ha specificato le carenze rilevate nella documentazione prodotta per la fase prodromica della verifica preventiva di interesse archeologico ed ha rappresentato di aver sospeso le valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della suddetta procedura, in considerazione del parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-SS sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica.

Ciò considerato, per quanto di competenza, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-SS in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile dell'istruttoria  
dott. Daria Mastrorilli  
(tel. 06/67234635 – [daria.mastrorilli@cultura.gov.it](mailto:daria.mastrorilli@cultura.gov.it))

*Daria Mastrorilli*

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
dott. Luigi La Rocca  
IL DELEGATO  
dott. Lino Traini

*Lino Traini*





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* [ID VIP: 9392] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos) - Progetto di ammodernamento complessivo ("repowering") del "PARCO EOLICO NULVI TERGU" esistente da 29,75 MW in un parco con potenza totale finale pari a 99 MW ed opere connesse ed infrastrutture indispensabili – Progetto definitivo.  
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.  
Proponente: FRI-EL Anglona S.r.l.  
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3908 del 16/06/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 10964 del 20/07/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per quanto di competenza si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Nello specifico, l'intervento proposto determina notevoli interferenze visive rispetto ai numerosi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate, incidendo in maniera significativa sulla percezione delle emergenze storico-culturali del territorio.

Il funzionario responsabile della U.O.1  
Arch. Irene De Simone

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Esmeralda Valente  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Arch. Alessandra Mele

